SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 aprile 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 aprile 2003, n. **73.**

Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi in favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori e della maternità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le risorse derivanti dagli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 136 milioni di euro per l'anno 2003, concorrono al finanziamento dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dell'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della stessa legge.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0103

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2003.

Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso. (Ordinanza n. 3279).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, recante «Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge n. 245/2002, nel quale è, tra l'altro, previsto che il Presidente della regione Molise subentra al Capo del Dipartimento della protezione civile nel ruolo di Commissario delegato, e che con successiva ordinanza ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definiti sia gli ambiti di competenza, anche per quanto riguarda la fase conclusiva della prima emergenza, sia gli aspetti relativi alla necessaria struttura organizzativa di supporto all'attività del Presidente della predetta regione - Commissario delegato;

Visto l'art. 1, comma 3-*ter* del decreto-legge n. 245/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2002 che dispone che il Commissario delegato può avvalersi, per l'espletamento del proprio incarico, di un sub-Commissario;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1 di rep., in data 7 gennaio 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 3-*bis* della legge n. 286/2002, il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ha definito le modalità ed i termini per assicurare il subentro del presidente della regione Molise - Commissario delegato nei rapporti in corso;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3277, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15»;

Ritenuto necessario, nelle more dell'avvio della ricostruzione, regolamentare compiutamente, anche mediante successive ordinanze di protezione civile, gli interventi affidati al Commissario delegato al fine di concludere celermente la fase della prima emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Molise;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Molise, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, assicura, anche con riferimento alle iniziative da portare a termine ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3253, il complessivo coordinamento:

a) delle iniziative finalizzate all'attuazione ed al completamento degli interventi finalizzati alla chiusura della prima fase dell'emergenza, individuando e ponendo in essere tutte le iniziative necessarie ad un rapido rientro nell'ordinario, anche attraverso l'emanazione di direttive nei confronti dei comuni e delle altre strutture pubbliche locali interessate, per il corretto utilizzo e per la più proficua gestione dei beni e dei servizi acquisiti ed in corso di acquisizione;

b) della effettuazione di rilievi aereofotogrammetrici sui centri storici dei comuni colpiti dal sisma;

c) della microzonazione sismica dei comuni colpiti dagli eventi tellurici di cui in premessa;

d) della verifica delle iniziative poste in essere dagli enti locali in attuazione sia delle disposizioni di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253/2002 che delle determinazioni assunte dal Commissario delegato;

e) della verifica ed accertamento delle attività da porre in essere da parte dei sindaci ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo;

f) della predisposizione di uno studio della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, strategici e di culto localizzati nelle medesime aree;

g) della definizione delle linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e privati distrutti, e di riparazione dei danni e miglioramento sismico degli edifici danneggiati dall'evento sismico;

h) della pianificazione degli interventi di ricostruzione, di riparazione, di miglioramento, di adeguamento sismico degli edifici pubblici e privati danneggiati, nonché di quelli adibiti a funzioni di servizio pubblico essenziale.

2. Il Commissario delegato può avvalersi per gli adempimenti di cui alle lettere *f)*, *g)* ed *h)*, in qualità di soggetto attuatore, del provveditore regionale alle opere pubbliche della regione Molise.

3. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale del personale di cui all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 3253/2002, nonché delle relative strutture regionali integrate dal personale di cui al comma 10.

4. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico per lo svolgimento delle attività previste dal presente provvedimento, nonché per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il Commissario delegato può avvalersi di un comitato tecnico-scientifico, composto da cinque tecnici ed esperti di elevata e comprovata professionalità nelle materie di interesse della presente ordinanza. Con successivo provvedimento da adottarsi da parte del Commissario medesimo, verrà determinato l'oggetto e la durata di detto comitato, nonché il compenso spettante a ciascuno dei componenti.

5. I sindaci dei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa, sono tenuti a verificare lo stato di danneggiamento degli immobili privati per i quali non sia stata avanzata istanza di contributo ex art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3253/2002. Qualora all'esito della predetta verifica risulti che i danni possono essere fronteggiati utilizzando il contributo previsto dal citato art. 2, comma 4 ed i soggetti abilitati non formulino istanza di concessione del contributo, i medesimi soggetti decadono dal contributo per l'autonoma sistemazione.

6. Nell'ipotesi in cui gli immobili ricadenti nella fattispecie descritta al comma 5, siano stati concessi in locazione, i conduttori, a seguito del positivo accertamento eseguito da parte dei sindaci ai sensi dello stesso comma 5, subentrano nella titolarità del diritto all'utilizzazione del contributo per la riparazione degli stessi immobili; in difetto della presentazione della richiesta di contributo i medesimi soggetti decadono dal contributo per l'autonoma sistemazione.

7. Per l'adempimento dei compiti di cui al presente articolo, il Commissario delegato è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, personale con contratto a tempo determinato, fino al 30 giugno 2003, nel limite di trenta unità anche attingendo, ove possibile, alle liste dei lavoratori socialmente utili, ed assegnando priorità al personale munito di laurea tecnico scientifica.

8. Per far fronte alle maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, l'Istituto autonomo case popolari di Campobasso è autorizzato, nei limiti della vigenza dello stato di emergenza, ad assumere personale tecnico amministrativo con contratto a tempo determinato, nel limite di quattro unità, nonché a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite di due unità, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 2 della presente ordinanza. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dell'Istituto autonomo case popolari di Campobasso.

9. Il Dipartimento della protezione civile fornisce, ove ritenuto necessario, il supporto tecnico-scientifico al presidente della regione Molise - Commissario delegato nell'attività di classificazione sismica del territorio della predetta regione.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare la massima celerità per l'attuazione delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di emergenza, il Commissario delegato, ove necessario, è autorizzato ad avvalersi delle deroghe previste dall'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253/2002 e dall'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268/2003.

Art. 3.

1. Il soggetto attuatore, per l'espletamento delle attività di propria competenza, e specificamente, per l'avvio della fase della ricostruzione degli edifici pubblici e delle opere infrastrutturali, rispetto a cui abbia ricevuto apposito conferimento, applica la procedura prevista dall'art. 24, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, invitando, a parziale deroga del comma 5 del medesimo art. 24, almeno cinque imprese anche in qualità di mandatarie di raggruppamenti.

2. Il soggetto attuatore procede alle aggiudicazioni anche sulla base del solo progetto definitivo o preliminare, eventualmente provvedendo al conferimento di appalti integrati, anche in deroga all'art. 19, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni. È in facoltà del soggetto attuatore disporre per la corresponsione di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori; la progettazione delle opere, nonché le attività connesse al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, possono essere affidate anche a trattativa privata a liberi professionisti singoli, associati, raggruppati temporaneamente, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria, aventi esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

3. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi e delle opere di competenza del soggetto attuatore, i termini previsti dalla vigente legislazione sono ridotti alla metà.

4. Gli interventi e le opere di competenza dei soggetti erogatori di servizi pubblici che si rendono necessari in relazione alla definizione degli interventi e delle opere, hanno carattere di priorità assoluta rispetto ai programmi operativi dei citati soggetti e sono coordinati dal soggetto attuatore. A tal fine quest'ultimo adotta specifiche direttive nei confronti dei predetti soggetti erogatori dei servizi pubblici che vi ottemperano con la tempestività richiesta.

5. Per l'espletamento delle funzioni connesse al compimento degli interventi e delle opere previsti nella presente ordinanza, il soggetto attuatore si avvale delle deroghe di cui all'art. 2, e può utilizzare le strutture ed il personale in servizio presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Molise.

6. Per il maggior soddisfacimento delle esigenze conseguenti ai maggiori e nuovi compiti di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore è autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, a stipulare contratti di diritto privato di durata limitata al 31 dicembre 2003, per l'assunzione di quattro unità di personale tecnico specializzato, area B, posizione economica B3, e di due unità di personale amministrativo specializzato, area C, posizione economica C2. Per il personale impegnato in responsabilità procedimentali e di direzione dei lavori, considerata

l'urgenza, la complessità e la natura degli interventi e delle opere, potrà essere corrisposto l'incentivo previsto all'art. 18 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, da calcolare nella misura dell'1% dell'importo degli interventi e delle opere, compresi gli oneri relativi alle attività di competenza dei soggetti erogatori di pubblici servizi ed ogni altra attività da svolgere in relazione al loro compimento, da inserire nei quadri economici, con esclusione delle indennità di esproprio.

Art. 4.

1. Il sindaco del comune di San Giuliano, d'intesa con il Commissario delegato, predispone, all'esito delle attività di microzonazione sismica del territorio di competenza, svolta dal Dipartimento della protezione civile, e comunque entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano di ricostruzione in conformità con i criteri stabiliti dall'ordinanza n. 3274/2003 citata in premessa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'art. 5.

Art. 5.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, nei limiti del riparto di cui all'ordinanza n. 3277/2003 citata in premessa. Sui predetti fondi graveranno anche gli interessi passivi che i comuni interessati dal sisma oggetto della presente ordinanza dovranno corrispondere alle proprie tesorerie per le anticipazioni effettuate o da effettuarsi a seguito degli oneri sostenuti per l'attuazione degli interventi necessari al superamento della prima emergenza.

2. Il presidente della regione Molise - Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

3. Per le medesime finalità ed al medesimo titolo il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a contribuire con risorse a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 6.

1. All'art. 9, comma 6, dell'ordinanza n. 3253/2002, dopo le parole «prestazioni di lavoro straordinario», sono aggiunte le seguenti: «fino al 30 giugno 2003».

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, avvalendosi del Provveditore regionale alle opere pubbliche della regione Molise quale soggetto attuatore, ed avvalendosi altresì delle procedure che disciplinano la trattativa privata, anche mediante affidamenti diretti, in deroga all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le deroghe di cui all'art. 17 dell'ordinanza n. 3253/2002, allo sviluppo dell'insediamento abitativo temporaneo in San Giuliano; all'uopo il soggetto attuatore assume le conseguenti iniziative tenendo conto sia della somma urgenza connessa alla realizzazione dell'intervento che della necessità di assicurarne l'indispensabile continuità con le opere già poste in essere per definire un contesto armonico ed omogeneo.

Art. 8.

1. Il termine per l'adozione dei piani di cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 245/2002, così come convertito dalla legge di conversione, è prorogato al 30 giugno 2003.

2. Le sospensioni previste dall'art. 4 del decreto-legge n. 245/2002, così come convertito dalla legge di conversione, in scadenza il 31 marzo 2003, sono prorogate fino al 30 giugno 2003.

3. La sospensione dei termini di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3253/2002 è prorogata fino al 30 giugno 2003.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato e dal soggetto attuatore, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziarie del medesimo Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A05013

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 10 aprile 2003.

Misure profilattiche contro la sindrome acuta respiratoria severa (SARS).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045, regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione;

Visto il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Preso atto della recente insorgenza di un'epidemia della nuova forma morbosa denominata «sindrome respiratoria acuta severa» (SARS) e dell'identificazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità di «aree affette» all'interno di alcuni Paesi;

Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa fanno ritenere probabile la trasmissione interumana per via aerea in occasione di contatti stretti;

Considerato che la sorveglianza sanitaria costituisce una misura sanitaria che, pur non limitando la libertà personale, consente all'Autorità sanitaria di perseguire lo scopo di contenere la diffusione delle malattie infettive diffusive;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per l'attuazione della sorveglianza sanitaria con il minor disagio e costo per tutti i soggetti interessati;

Ritenuto pertanto necessario mettere in atto misure che riducono il rischio di diffusione della SARS tra la popolazione, anche alla luce delle indicazioni provenienti dell'Organizzazione mondiale della sanità;

Ordina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti aree dichiarate dall'Organizzazione mondiale della sanità «affette da SARS» di fornire all'Autorità sanitaria aeroportuale del primo scalo italiano le proprie generalità ed ogni altro elemento che la stessa riterrà utile acquisire per garantire la rintracciabilità del passeggero nei quattordici giorni successivi all'arrivo.

2. A tal fine i predetti passeggeri compilano una dichiarazione su modello predisposto dall'Autorità sanitaria aeroportuale.

3. I dati, forniti ai fini di sanità pubblica, vengono trattati dall'Autorità sanitaria ricevente nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela dei dati personali. La documentazione acquisita viene distrutta dopo trenta giorni ove non si sia verificato nessun caso sospetto di SARS in alcun modo correlabile al volo cui essa si riferisce.

Art. 2.

1. Le compagnie aeree italiane ed estere che effettuano voli diretti per l'Italia da Paesi comprendenti aree dichiarate «affette da SARS», attraverso idonei accordi con l'autorità o l'ente di gestione dello scalo aeroportuale di arrivo, provvedono affinché i passeggeri in arrivo con i predetti voli siano accompagnati ad un'apposita zona dedicata ai controlli sanitari, identificata dalla locale autorità sanitaria aeroportuale, ove hanno luogo le operazioni di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Le società, enti o amministrazioni che gestiscono gli scali aeroportuali ove sono effettuati voli diretti da Paesi comprendenti aree dichiarate «affette da SARS» mettono in atto tutte le misure organizzative necessarie a consentire ai passeggeri ed alle compagnie aeree di ottemperare agli obblighi di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

1. Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e gli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto del Ministero della salute sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 5.

1. La presente ordinanza ha validità fino al 31 luglio 2003.

La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 293

03A05061

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 marzo 2003.

Rideterminazione del tariffario delle operazioni di facchinaggio in vigore nella provincia di Ferrara. Anno 2003.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio»;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, costituite con decreto regolamentare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996 n. 687 e decreto direttoriale del 20 aprile 1997, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalla commissione di cui all'art. 3 della abrogata legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 del 2 febbraio 1995 - inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo rappresentate anche nell'Osservatorio provinciale sulle attività di facchinaggio, costituitosi presso questo ufficio in data 16 marzo 1995 e riunitosi nelle date 11 novembre 2002 e 26 febbraio 2003;

Considerato l'aumento dei costi di natura previdenziale a carico degli organismi associativi del settore in virtù dell'applicazione del decreto legislativo n. 423/2001;

Visto il protocollo d'intesa ratificato a livello nazionale in data 4 luglio 2002 per l'applicazione alle cooperative di facchinaggio e movimentazione merci della disciplina collettiva relativa al settore trasporti, spedizione e logistica;

Considerati gli indicatori economici quali 1) il tasso di inflazione programmato per l'anno 2003, come rilevato dal documento di programmazione economica e finanziaria pari all'1,4%; 2) il tasso di inflazione reale al gennaio 2003 pari al 2,7%;

Visto il precedente decreto adottato dal direttore della Direzione provinciale del lavoro di Ferrara in data 11 marzo 2002;

Decreta:

1. Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Ferrara, vengono incrementate, per l'anno 2003, con decorrenza dalla data del presente decreto, del 2,7% come da tabelle allegate, che fanno parte integrante del decreto stesso.

2. Le tariffe sono da considerarsi comprensive degli oneri contributivi e non di quelli fiscali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dal 20 marzo 2003.

Ferrara, 20 marzo 2003

Il direttore: DE ROGATIS

TABELLE DELLE TARIFFE MINIME DELLE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 APRILE 1994, N. 342 - PER LA PROVINCIA DI FERRARA IN VIGORE DAL 20 MARZO 2003 AL 31 DICEMBRE 2003.

- ART. 1 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

MERCI IN SACCO

- concimi - sementi, cruscami in genere
- calcionamide, scorie thonas e altri prodotti nocivi
- riso o risone ai magazzini
- zucchero
- polpe secche, energetici
- farine presso panifici
- farine in genere
- farine presso mulini da scivolo a veicolo
- granone
- calce, gesso e cemento
- sale
- patate o cipolle
- polpe secche con insaccatura, pesatura, accatastamento o scarico
- spostamenti nell'ambito del magazzino
- pesatura
- vuotatura
- insaccatura e legatura
- pesatura, vuotatura e accatastamento

FUSTI E DAMIGIANE

- fusti, damigiane, fiaschi in genere
- fusti, damigiane, fiaschi con prodotti nocivi o sgradevoli

MERCE ORTOFRUTTICOLA

- accatastabili da Kg. 7 e oltre
- padelle
- fragole
- frutta in casse
- frutta in casse con vuotatura
- patate o cipolle in casse
- patate, cipolle aglio in sacchi per confezioni fino a Kg. 10
- cocomeri o meloni
- uova in casse o accatastabili
- frutta in casse da magazzino a frigo
- frutta da veicolo a frigo

COMBUSTIBILI SOLIDI E LIQUIDI

- carbone minerale alla rinfusa
- carbone coke alla rinfusa e legno da ardere in pezzatura
- carbone in mattonelle
- fusti di albero in catasta
- ceppi di albero

- legna da stufa o ciocchette
- legna da ardere o carbone in sacchi o cesti - consegna a domicilio in granai o cantine
- canestri Kerosene da Kg. 20

MERCI VARIE

- paglia o foraggi pressati
- stracci di carta da macero
- marmi maneggiabili fino a q.li 1
- marmi maneggiabili oltre q.li 1
- travi in ferro
- rottami in ferro
- rete metallica o filo spinato
- ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinatura
- macchinario in genere o bobine a mezzo grue
- macchinario in genere con sovraccarico
- macchine operatrici agricole
- sale alla rinfusa
- granone alla rinfusa
- riso o risone alla rinfusa entrata
- riso o risone alla rinfusa uscita
- orzo alla rinfusa
- mangimi o sementi in confezione a Kg. 10
- rotoli di polietilene
- tela in balle
- legname (tavolazze, morellame, travi, filagne)
- manufatti in cemento
- prodotti in genere: scatole, cartoni, cestelli fino a Kg. 20
- insetticidi e detersivi in scatole fino a Kg. 20
- ghiaccio con stivaggio
- acque minerali, vini bibite in casse
- tabacco in scatole
- sacchi vuoti per ogni collo
- casse vuote
- tabacco in casse
- sale in scatola

OPERAZIONI VARIE

-

a) In caso di operazioni a distanza svolte senza l'ausilio di mezzi meccanici il percorso è previsto in una franchigia di mt. 10 dal punto in cui si trova la merce. Per distanze superiori ai 10 mt. e fino a 30 mt. le relative tariffe a quintale sono maggiorate del 30%. Per distanze superiori a mt. 30 la maggiorazione è da concordarsi.
b) Lo stivaggio ed il disistivaggio si intende fino a mt. 1,80; da mt. 1,81 a mt. 3 **€ 0,10**/q.le 201, da mt. 3 a mt. 6 maggiorazione di **€ 0,16**
c) Per ogni gradino, oltre il terzo, sia in salita che in discesa **€ 0,04** l'uno/q.le.
d) Per lavori di facchinaggio a misura non previsti nel presente tariffario si fa riferimento a voci similari fino a loro regolamentazione.

- ART. 2

Qualora l'inizio del lavoro sia ritardato, non per colpa del facchino, di oltre mezza ora , al facchino stesso sarà corrisposto un compenso a titolo di indennità di attesa per ogni ora oltre il limite di **€./h. 12,95**. Quanto sopra e con la medesima modalità (franchigia di ½ ora) si applica anche nei tempi di inattività, tra loro sommati, che si dovessero verificare per facchini chiamati a svolgere operazioni di carico e scarico su o da un unico automezzo in uno o da più punti e/o aziende.

- ART. 3 - MAGGIORAZIONI

1) 50% nei giorni festivi considerati tali dalla legge o nella festa del patrono
2) 30% per lavoro serale dalle ore 19 alle ore 22
3) 60% per lavoro notturno dalle ore 22 alle ore 6
4) 25% per prestazioni effettuate nelle aziende industriali nella giornata di sabato (qualora non sia lavorativa), nelle aziende agricole nel pomeriggio di sabato, nelle aziende commerciali nella giornata di chiusura infrasettimanale. Le maggiorazioni non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore.

- ART. 4

Tutti i compensi previsti per le varie voci del presente tariffario, quando le operazioni di carico si effettuano su mezzi furgonati e/o bancali, pallets vanno maggiorate del 15% per le merci in sacchi, del 10% per le altre merci.

- ART. 5

Quando i lavori vengono effettuati in condizione di particolare disagio (pioggia o neve) o che per loro natura si presentano rischiosi o pericolosi, dovranno essere concordati tra le parti le modalità esecutive e i mezzi protettivi necessari per la salvaguardia delle incolumità di chi esegue il lavoro.

- ART. 6

Per i tipi di operazioni che per loro genere o natura non possono essere compensati con alcuna delle tariffa a misura previste dal tariffario, sarà applicata una tariffa a tempo di **€ 16,51** l'ora comprensiva di oneri. A questo riguardo tra la committenza e l'Organismo si potrà concordare una riduzione di detta tariffa nel limite massimo del 7% in relazione a situazioni di assicurazione da parte della committenza di continuità e quantità di lavoro e di occupazione. Per i traslochi relativi ad abitazioni ed uffici si applica una tariffa a tempo di **€ 19,81** complessiva di oneri.

- ART. 7

Le prestazioni di facchinaggio da effettuarsi di sabato o in giorno festivo e nel fuori orario in giornata lavorativa dovranno essere richieste, di norma, rispettivamente entro le ore 16 della giornata precedente ed entro le ore 16 della stessa giornata.

- ART. 8

Tutte le tariffe contenute nel presente tariffario sono comprensive della quota percentuale per oneri assicurativi.

- ART. 9

I facchini sono responsabili dei danni che dovessero eventualmente causare nello svolgimento delle operazioni, previo accertamento della responsabilità.

- ART. 10

Per il facchinaggio del grano si fa riferimento al D.M. 29/05/76 e successive modifiche.

- ART. 11

Qualora il committente fornisca alcuni strumenti di lavoro, tra le parti sarà concordata una riduzione delle tariffe.

- ART. 12 - DIRITTO DI CHIAMATA

Fatte salve diverse condizioni già definite tra le parti in caso di chiamata, per prestazioni complessivamente inferiori alle 4 (quattro) ore, il committente è tenuto a compensare con la tariffa a misura o a tempo il lavoro effettivamente prestato nonchè a corrispondere la tariffa di attesa art. 2 del presente tariffario per le ore non prestate fino al limite suddetto.

- ART. 13

Tariffa di facchinaggio ad economia o constatazione - settore petrolchimico **€15,33** per l'intero anno 2002.

N.B. Tutte le tariffe sono da intendersi come lorde, cioè comprensive degli oneri sociali e dei costi di gestione degli organismi. Pertanto, la retribuzione del facchino sarà ricavata detraendo dalla tariffa un valore pari al 5% per costi di gestione e la quota a copertura degli oneri sociali.

FUSTI E DAMIGIANE	Super. Kg. 51		da Kg. 26 a Kg. 51		Kg. 11 a Kg. 26		Fino a Kg. 11	
	Stiv.	Senza stiv	Stiv.	Senza stiv	Stiv.	Senza stiv	Stiv.	Senza stiv
1) Fusti, damigiane, fiaschi in genere...€./q.le	0,75	0,52	1,00	0,68	1,12	0,77	1,23	0,08
2) Fusti, damigiane; fiaschi con prodotti nocivi e sgradevoli ....€. /q.le	0,94	0,70	1,24	0,92	1,38	1,02	1,52	0,11

MERCE ORTOFRUTTICOLA carico o scarico	CON STIVAGGIO	SENZA STIVAGGIO
1) accatastabili da Kg. 7 e oltre................................€	1,03	0,79
2) padelle.. "	1,45	1,20
3) fragole.. "	2,51	2,27
4) frutta in casse.. "	1,05	0,81
5) frutta in casse con vuotatura ...."	0,00	0,00
6) patate o cipolle in casse.................................... "	0,90	0,66
7) patate, cipolle, aglio , in sacchi per confezioni fino a 10 Kg .... "	1,54	1,30
8) cocomeri o meloni... "	1,35	1,11
9) uva in casse o accatastabili................................ "	0,89	0,65
10) frutta in casse da magazzino a frigo................. "	0,98	0,74
11) frutta da veicolo a frigo.................................... "	1,20	0,95

MERCI IN SACCO carico o scarico		Super. Kg. 51 Stiv.	Senza Stiv.	Kg. 26 a Kg. 51 Stiv.	Senza Stiv.	Kg. 11 a Kg. 26 Stiv.	Senza Stiv.	Fino a Kg. 11 Stiv.	Senza Stiv.
1) concimi, mangimi, sementi - cruscami in genere	€. / q.le	0,66	0,43	0,87	0,56	0,98	0,63	1,07	0,71
2) calcionamide, scorie thomas, e altri prodotti nocivi..	"	0,75	0,50	0,98	0,67	1,10	0,74	1,21	0,82
3) riso o risone ai magazzini........................	"	0,84	0,61	1,12	0,80	1,25	0,89	1,35	0,99
4) zucchero..	"	0,70	0,47	0,93	0,61	1,04	0,69	1,15	0,75
5) polpe secche, energetici............................	"	1,09	0,85	1,44	1,12	1,61	1,26	1,77	1,38
6) farine presso panifici	"	1,01	0,77	1,35	1,03	1,51	1,16	1,66	1,27
7) farine in genere	"	0,71	0,48	0,94	0,62	1,05	0,70	1,16	0,77
8) farine presso mulini industriali da scivolo a veicolo	"	0,30	0,00	0,40	0,00	0,45	0,00	0,50	0,00
9) granone	"	0,97	0,73	1,26	0,96	1,43	1,08	1,57	1,18
10) calce, gesso e cemento	"	0,61	0,37	0,81	0,49	0,91	0,55	1,00	0,61
11) sale	"	0,70	0,47	0,93	0,61	1,04	0,69	1,15	0,75
12) patate o cipolle	"	0,75	0,51	0,99	0,67	1,11	0,75	1,22	0,83
13) polpe secche con insaccatura, legatura, pesatura accatastamento o carico	"	2,45	2,21	3,23	2,91	3,61	3,26	3,96	3,58
14) spostamenti nell'ambito del magazzino	"	0,64	0,40	0,85	0,53	0,95	0,60	1,05	0,65
15) pesatura	"	0,41	0,18	0,55	0,23	0,61	0,26	0,68	0,29
16) vuotatura	"	0,58	0,34	0,76	0,44	0,85	0,50	0,94	0,55
17) insaccatura e legatura	"	0,48	0,24	0,63	0,32	0,71	0,35	0,78	0,39
18) insaccatura, pesatura, legatura e carico	"	1,26	1,02	1,66	1,34	1,86	1,50	2,04	1,65
19) pesatura, vuotatura e accatastamento	"	1,12	0,89	1,48	1,16	1,65	1,30	1,82	1,43

COMBUSTIBILI SOLIDI O LIQUIDI
carico o scarico

		con stiv.	senza stiv.
1) carbone minerale alla rinfusa	€./q.le	0,73	0,00
2) carbone coke alla rinfusa e legna da ardere in pezzatura	"	1,10	0,86
3) carbone in mattonella	"	0,98	0,74
4) fusti di albero in catasta	"	1,05	0,00
5) ceppi di albero	"	2,00	1,18
6) legna da stufe o ciocchette	"	1,34	0,00
7) legna da ardere o carbone in sacchi o cesti consegna a domicilio - in granai o cantine	"	2,16	1,92
8) canestri Kerosene da Kg. 20	"	0,89	0,65

MERCI VARIE
carico o scarico

		con stiv.	senza stiv.
1) paglia o foraggi pressati	€./q.le	1,38	1,14
2) stracci o carta da macero	"	1,30	1,05
3) marmi maneggiabili fino a q.li 1	"	1,12	0,88
4) marmi maneggiabili oltre i q.li 1..................	"	1,55	1,31
5) travi in ferro	"	1,05	0,81
6) rottami in ferro alla rinfusa	"	0,72	0,00
7) rete metallica o filo spinato	"	1,03	0,79
8) ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinature	"	0,86	0,62
9) macchinario in genere o bobine a mezzo grue	"	1,05	0,81
10) macchinario in genere con sovraccarico	"	1,33	1,09
11) macchine operatrici agricole	"	1,25	1,01
12) sale alla rinfusa	"	1,14	0,00
13) granone alla rinfusa	"	0,52	0,00
14) riso o risone alla rinfusa (entrata)	"	0,59	0,00
15) riso o risone alla rinfusa (uscita)	"	0,67	0,00
16) orzo alla rinfusa	"	0,63	0,00
17) mangimi o sementi in confezioni fino a Kg.10...	"	1,80	1,56
18) rotoli in polietilene	"	2,00	1,76
19) tela in balle	"	1,32	1,08
20) legname (tavolame,morellame,travi e filagne)	"	0,86	0,62
21) manufatti in cemento	"	1,06	0,82

22) prodotti in genere in scatole, cartoni, cestelli a Kg.20 circa..................	€./q.le	0,89	0,66
23) insetticidi a detersivi in scatola fino a Kg.10......................................	"	1,49	1,26
24) ghiaccio con stivaggio..................	"	1,10	0,00
25) acque minerali, vini, bibite in casse..	"	0,97	0,74
26) tabacco in scatola........................	"	0,59	0,36
27) per ogni collo di sacchi vuoti..........	"	0,63	0,39
28) casse vuote.................................	"	0,59	0,36
29) tabacco in casse..........................	"	0,69	0,46
30) sale in scatola	"	0,56	0,32

03A04961

DECRETO 21 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società coop. «Entry Work», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 14 ottobre 2000 e 29 maggio 2001, con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig.ra Rita Desideri;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 18 aprile 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig.ra Rita Desideri;

Decreta

di nominare il dott. Giulio Stoppa residente in Roma, via di Porta Angelica n. 63, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Entry Work», con sede in Roma, via Francesco Grimaldi n. 5, costituita in data 16 marzo 1993, rogito notaio Leonardo Milone, repertorio n. 32402, B.U.S.C. n. 33668.

Roma, 21 marzo 2003

Il dirigente: CORSI

03A04590

DECRETO 21 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Azzurra Service», in Anzio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 19 settembre 1997 , 1° giugno 2000 e 24 novembre 2000, con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig.ra Debora Salustri;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 26 settembre 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig.ra Debora Salustri;

Decreta

di nominare il dott. Giulio Stoppa residente in Roma, via di Porta Angelica n. 63, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Azzurra Service», con sede in Anzio, via del Melograno n. 1, costituita in data 24 ottobre 1989, rogito notaio Silvio Garroni, repertorio n. 27510, B.U.S.C. n. 31591.

Roma, 21 marzo 2003

Il dirigente: CORSI

03A04591

DECRETO 21 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Prisma», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di mancata ispezione del 2 novembre 2000, con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Gaudenzi Carlo;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 26 settembre 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Gaudenzi Carlo;

Decreta

di nominare il dott. Giampaolo Gatti con studio in Roma, via L. V. Bertarelli n. 75, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Prisma», con sede in Roma, via Marco Decumio n. 33, costituita in data 9 luglio 1993, rogito notaio Alfio Grassi, repertorio n. 91286, B.U.S.C. n. 33741.

Roma, 21 marzo 2003

Il dirigente: CORSI

03A04593

DECRETO 21 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Infor 2000 a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 19 febbraio 1999 e 23 giugno 2000, con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig.ra Marina Como;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 26 settembre 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig.ra Marina Como;

Decreta

di nominare il dott. Giampaolo Gatti con studio in Roma, via L. V. Bertarelli n. 75, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Infor 2000 a r.l.», con sede

in Roma, via Monte D'Onorio n. 8, costituita in data 13 novembre 1984, rogito notaio Ugone D'Amelio, repertorio n. 42345, B.U.S.C. n. 28560.

Roma, 21 marzo 2003

Il dirigente: Corsi

03A04594

DECRETO 21 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «P.M.E.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 29 novembre 1995, 13 agosto 1997 e 25 settembre 2000, con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Tranelli Giuseppe;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 18 aprile 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Tranelli Giuseppe;

Decreta

di nominare il dott. Sandro Forlingieri, residente in Roma, via G. Ermoli n. 18, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «P.M.E.», con sede in Roma, viale degli Ammiragli n. 71, costituita in data 15 maggio 1990, rogito notaio Carlo Pennazzi Catalani, repertorio n. 2771, B.U.S.C n. 31856.

Roma, 21 marzo 2003

Il dirigente: Corsi

03A04595

DECRETO 21 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Eurocement 2000», in Civitavecchia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione del 6 ottobre 2000, con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Padelli Giuseppe;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 26 settembre 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Padelli Giuseppe;

Decreta

di nominare il dott. Mariani Franco, residente in Roma, via F. Palasciano n. 24, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società coop. «Eurocement 2000», con sede in Civitavecchia, via Strambi n. 1, costituita in data 10 dicembre 1991, rogito notaio Emma Anedda, repertorio n. 6548, B.U.S.C. n. 33048.

Roma, 21 marzo 2003

Il dirigente: Corsi

03A04596

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 gennaio 2003.

Recepimento della decisione 2002/886/CE della Commissione del 7 novembre 2002, che modifica la data a decorrere dalla quale i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi alla direttiva 94/55/CE del Consiglio. (Testo rilevante ai fini dello spazio economico europeo).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;

Vista le legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B, pubblicati nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, con il quale è stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed è stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, di recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Vista la decisione 2002/886/CE della Commissione del 7 novembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 308 del 9 novembre 2002, che modifica la data a decorrere dalla quale i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi alla direttiva 94/55/CE del Consiglio;

Adotta il seguente decreto

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, è modificato come segue:

a) all'art. 5, comma 4, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti, rispettivamente, dai due seguenti periodi: «Restano in vigore le disposizioni della legislazione nazionale vigenti al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto dei fusti a pressione e incastellature di bombole di nuova costruzione ai sensi della disposizione speciale di cui al punto 3. dell'allegato C e delle cisterne di recente costruzione che differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, fino a quando in detti allegati siano inseriti riferimenti a norme di costruzione e di impiego di cisterne, fusti a pressione e incastellature di bombole aventi la stessa efficacia vincolante delle disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre il 30 giugno 2003. I fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne fabbricate anteriormente al 1° luglio 2003 e gli altri contenitori fabbricati anteriormente al 1° luglio 2001 e mantenuti in uno stato conforme ai requisiti di sicurezza prescritti possono continuare ad essere utilizzati anche dopo tale data alle stesse condizioni.»

Art. 2.

1. Il presente decreto si applica dal 1° luglio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto di territorio Registro n. 1, foglio 147.

03A04972

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 marzo 2003.

Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2002/36/CE del 29 aprile 2002 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n.96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n.96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998 che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2001 che modifica gli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2001/32/CE e n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2002 che modifica gli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2002/28/CE e n. 2002/29/CE del 19 marzo 2002 che modificano taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;

Vista la direttiva della Commissione n. 2002/36/CE del 29 aprile 2002 che modifica taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;

Considerata la necessità di recepire la direttiva della Commissione 2002/36/CE del 29 aprile 2002 sopramenzionata;

A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1. Nell'allegato I, parte A, sezione I, lettera *a)*, dopo il punto 4 è inserito il seguente punto:

«4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)»;

2. Nell'allegato I, parte A, sezione I, lettera *a)*, dopo il punto 16 è inserito il seguente punto:

«16.1. Naupactus leucoloma Boheman»;

3. Nell'allegato I, parte A, sezione II, lettera *a)*, sono soppressi i punti 4, 5 e 6;

4. Nell'allegato I, parte B, lettera *a)*, dopo il punto 3 è aggiunto il seguente punto:

Specie	Zone protette
4. *Liriomyza brioniae* (Kaltenbach)	IRL, UK (Irlanda del nord)

5. Nell'allegato II, parte A, sezione I, lettera *c)*, dopo il punto 1 è inserito il seguente punto:

Specie	Oggetto della contaminazione
1.1 *Anisogramma anomala* (Peck) e: Muller	Vegetali di *Corylus* L. destinati alla piantagione, originari del Canada e degli USA

6. Nell'allegato II, parte A, sezione II, lettera *a)*, dopo il punto 7 sono aggiunti i seguenti punti:

Specie	Oggetto della contaminazione
8. *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard)	Fiori recisi, ortaggi a foglia di *Apium graveolens* L. e vegetali di specie erbacee destinate alla piantagione, diversi da bulbi, cormi, vegetali della famiglia delle Graminacee, rizomi, sementi
9. *Liriomyza trifolii*	Fori recisi, ortaggi a foglia di *Apium graveolens* L. e vegetali di specie erbacee destinate alla piantagione, diversi da bulbi, cormi, vegetali della famiglia delle Graminacee, rizomi, sementi

7. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, dopo il punto 11.2 è inserito il punto seguente:

Specie	Oggetto della contaminazione
11.3 Vegetali di *Corylus* L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi originari del Canada e degli USA	Constatazione ufficiale che i vegetali sono coltivati in vivaio e: *a)* Sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Anisogramma anomalo* (Peck) E. Muller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 e 8 della presente direttiva nella rubrica «Dichiarazione supplementare» oppure *b)* Sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Anisogramma anomala* (Peck) E. Muller all'atto di ispezioni ufficiali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 e 8 della presente direttiva nella rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da *Anisogramma anomala* (Peck) E. Muller

8. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il testo dei punti 32.1, 32.2 e 32.3 è sostituito dal seguente:

Specie	Oggetto della contaminazione
32.1 Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: bulbi, cormi, vegetali della famiglia delle Graminacee, rizomi, tuberi originari di paesi terzi nei quali siano note manifestazioni di Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch)	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28 e 29, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e: *a)* sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è mencionata sui certificati di cui agli articoli 7 e 8 della presente direttiva nella rubrica «Dichiarazione supplementare» oppure *b)* sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione;

Specie	Oggetto della contaminazione
32.1 Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: bulbi, cormi, vegetali della famiglia delle Graminacee, rizomi, tuberi originari di paesi terzi nei quali siano note manifestazioni di Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch)	oppure *c)* immediatamente prima dell'esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) e sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch). Nei certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato
32.2. Fiori recisi di Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. e Solidago L., e ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.	Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia: — sono originari di un paese indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch), oppure — immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch)
32.3.Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: bulbi, cormi, vegetali della famiglia delle Graminacee, rizomi, sementi, tuberi, originari di paesi terzi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29 e 32.1, constatazione ufficiale: *a)* che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess); oppure *b)* che nessun sintomo di Liriomyza huidobrensis (Blanchard)e Liriomyza trifolii (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto; oppure *c)* che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess)ed hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess)»

9. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 34, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Terra e terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali, costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba e corteccia, oppure costituiti parzialmente di qualsiasi altra sostanza solida inorganica, destinati ad assicurare la sopravvivenza dei vegetali ed originari di:

— Cipro, Malta, Turchia,

— Bielorussia, Estonia, Georgia. Lettonia, Lituania, Moldavia, Russia, Ucraina,

— paesi non europei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

10. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il testo dei punti 36.1 e 36.2 è sostituito dal seguente:

Specie	Oggetto della contaminazione
36.1 Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione di: bulbi, cormi, rizomi, sementi, tuberi originari di paesi terzi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV AI 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 e 32.3, constatazione ufficiale che i vegetali di cui alla prima colonna sono stati coltivati in vivaio e: *a)* sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Kamy conformemente alle pertienti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica «Dichiarazione supplementare» oppure *b)* sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Thrips palmi Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione; oppure *c)* immediatamente prima dell'esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Thrips palmi Karny e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny. Nei certificati di cui all'art. 7 o all'art. 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato
36.2 Fiori recisi della famiglia delle Orchidacee e frutti di Momordica L. e Solanum melongena L., originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale che i fiori recisi e i frutti: — sono originari di un paese indenne da Thrips palmi Karny, oppure — immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny»

11. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 40, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 2, 3, 9, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 e 45.1, constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie»;

12. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il testo del punto 45 è sostituito dal seguente:

Specie	Oggetto della contaminazione
45.1 Vegetali di specie erbacee, e vegetali di Ficus L. e Hibiscus L., destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi, originari di paesi non europei	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 e 36.1, constatazione ufficiale che i vegetali: *a)* sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica «Dichiarazione supplementare» oppure *b)* sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel corso delle nove settimane precedenti l'esportazione; oppure qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), i vegetali detenuti o prodotti in tale luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee); successivamente lo stesso luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), sia all'atto di ispezione ufficiali eseguite settimanalmente nelle nove settimane precedenti l'esportazione sia nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. Nei certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato.
45.2. Fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L.. Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L., e ortaggi a foglia di Ocimum L.,originari di paesi non europei	Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia: — sono originari di un paese indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) oppure — immediatamente prima dell'esportazione, sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee)

13. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, l'attuale punto 45.1 diventa 45.3;

14. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 46, nella colonna di destra è aggiunto il riferimento all'allegato IV A I 45.2 e 45.3;

15. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punti 53 e 54, nella colonna di sinistra sono inseriti i termini «del Sudafrica» dopo i termini «del Pakistan»;

16. Nell'allegato IV, parte A, sezione II, il testo del punto 23 è sostituito dal seguente:

Specie	Oggetto della contaminazione
23 Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, vegetali della famiglia delle Graminacee, rizomi, sementi e tuberi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, 21.1 o 21.2, constatazione ufficiale: *a)* che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza Trifolii (Burgess); oppure *b)* che nessun sintomo di Liriomyza huidobrensis (Blanchard)e Liriomyza trifolii (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto; oppure *c)* che immediatamente prima della commercializzazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza huidobrensis (Blanchard)e Liriomyza trifolii (Burgess)

17. Nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 20.2 è sostuito dal seguente:

20.2 Tuberi di Solanum tuberosum L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV B 20.1	*a)* La partita o il lotto non contengono più dell'1% in peso di terra; oppure *b)* i tuberi sono destinati alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti,-che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione del Beet necrotic yellow vein virus	DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), S, UK (Irlanda del Nord)

18. Nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 22 è sostituito dal seguente:

22. Vegetali di Allium porrum L., Apium L., Beta L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV B 25 e di quelli destinati all'alimentazione animale, Brassica napus L., Brassica rapa L.. Daucus L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione	*a)* La partita o il lotto non contengono più dell'1 %, in peso, di terra; oppure *b)* i vegetali sono destinati alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione del Beet necrotic yellow vein virus	DK, F (Bretagna), IRL, P (Azzorre), FI, S, UK (Irlanda del Nord)

19. Nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 24 è sostituito dal seguente:

24.1. Talee non radicate di Euphorbia pulcherrima Willd., destinate alla piantagione	Ferme restando le disposizioni applicabili, secondo i casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che: *a)* le talee non radicate sono originarie di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); oppure *b)* nessun sintomo di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) è stato osservato nè sulle talee nè sulle piante dalle quali le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno ogni tre settimane nell'intero periodo di produzione di tali vegetali nel luogo di produzione suddetto; oppure *c)* qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, le talee o le piante da cui le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali	IRL, P (Alentejo, Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste e Trás-os-Montes). FI, S, UK

24.2. Vegetali di Euphorbia pulcherrima Willd., destinati alla piantagione, ad eccezione di: sementi, quelli per i quali è dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore (o della brattea), o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione di piante, quelli precisati al punto 24.1	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi,ai vegetali elencati nell'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che: *a)* i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); oppure *b)* nessun sintomo di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel periodo di nove settimane precedenti la commercializzazione; oppure *c)* qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nel corso dei controlli effettuati nello stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere compiuta immediatamente prima dello spostaniento dei vegetali; e *d)* sia dimostrato che i vegetali sono stati prodotti da talee che: *da)* sono originarie di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); oppure *db)* sono state coltivate in un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun sintomo di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane durante l'intero periodo di produzione dei vegetali;	IRL, P (Alentejo, Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste e Tràs-os-Montes), FI, S, UK

	oppure *dc)* qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto ad garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee): successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee)in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di Bemisia tabacci Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali	
24.3. Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei tuberi e dei cormi, e vegetali di Ficus L. e Hibiscus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, esclusi quelli per i quali è dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore, o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che: *a)* i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); oppure *b)* nessun sintomo di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni euroee) è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione; oppure *c)* qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito	IRL, P (Alentejo, Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste e Trás-os-Montes), FI, S, UK

	all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali.	

20. Nell'allegato IV, parte B, il punto 25.1 è soppresso;

21. Nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 25.2 è sostituito dal seguente:

25. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla lavorazione industriale	Constatazione ufficiale: *a)* che i vegetali sono trasportati in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione del Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) e sono destinati ad essere consegnati ad un'industria di trasformazione dotata di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione del BNYVV; oppure *b)* che i vegetali sono stati coltivati in una regione notoriamente indenne da BNYVV	DK, F (Bretagna), IRL, P (Azzorre), FI, S, UK (Irlanda del Nord)

22. Nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 26 è sostituito dal seguente:

26. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta vulgaris L.)	Constatazione ufficiale che la terra o i residui: *a)* sono stati trattati in modo da eliminare eventuali contaminazioni con BNYVV; oppure *b)* sono destinati ad essere trasportati ed eliminati in un impianto di smaltimento dei rifiuti ufficialmente riconosciuto; oppure *c)* provengono da vegetali di Beta vulgaris coltivati in una regione notoriamente indenne da BNYVV	DK, F (Bretagna), IRL, P (Azzorre), FI, S, UK (Irlanda del Nord)

23. Nell'allegato IV, parte B, punto 30, il testo della colonna centrale è sostituito dal seguente:

a) le macchine devono essere pulite e mondate da terra e frammenti di vegetali quando vengono portate in luoghi di produzione dove si coltivano barbabietole;

oppure

b) le macchine devono provenire da una zona notoriamente indenne da BNYVV.

24. Nell'allegato V, parte A, sezione I, al punto 2.1 è aggiunto il seguente testo: ed altri vegetali di specie erbacee, diversi dai vegetali della famiglia delle Graminacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.

25. Nell'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 1.6 è sostituito dal seguente: 1.6. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla lavorazione industriale.

26. Nell'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 1.7 è sostituito dal seguente: 1.7. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta vulgaris L.).

27. Nell'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 2.1. è sostituito dal seguente: 2.1. Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, ad eccezione di cormi, sementi, tuberi, e vegetali di Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. e Hibiscus L., destinati alla piantagione, escluse le sementi;

28. Nell'allegato V, parte B, sezione I, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des.Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit.ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L.e fiori recisi delle Orchidacee,

conifere (Coniferales),

Acer saccharum Marsh., originario dei paesi dell'America settentrionale,

Prunus L., originario di paesi extraeuropei,

fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originari di paesi extraeuropei,

ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.

29. Nell'allegato V, parte B, sezione I, punto 3, primo trattino, sono aggiunti i seguenti termini: Momordica L. e Solanum melongena L.

30. Nell'allegato V, parte B, sezione I, punto 7, il testo della lettera *b)* è sostituito dal seguente:

Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla lettera *a)* oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi: Cipro, Malta, Turchia, Bielorussia, Estonia, Georgia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Russia, Ucraina, paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia.

31. Nell'allegato V, parte B, sezione II, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

1. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla lavorazione industriale.

32. Nell'allegato V, parte B, sezione II, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

2. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta vulgaris L.)

Art. 2.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A04953

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 28 marzo 2003.

Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 100, ultimo comma della Costituzione;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, di istituzione dei Tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Viste le delibere assunte nelle sedute del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 17 gennaio 2003 e 28 febbraio 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

AUTONOMIA FINANZIARIA E BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1.

Autonomia finanziaria

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali.

2. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali in base alle norme del presente regolamento, emanando altresì le opportune direttive generali e verificando la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite.

Art. 2.

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza. Il relativo progetto è predisposto dall'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa, su proposta del segretario generale e dei segretari delegati, ciascuno per la parte di competenza, unitamente ad una relazione illustrativa comprendente la programmazione triennale della spesa, in base agli indirizzi di massima forniti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Entro il 15 luglio di ciascun anno il segretario generale ed i segretari delegati illustrano al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa il progetto di bilancio predisposto dal loro ufficio.

3. Il progetto è trasmesso, entro il 31 ottobre, al Consiglio di presidenza per l'esercizio dei suoi poteri deliberativi.

4. Entro il 31 dicembre il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa approva definitivamente il bilancio preventivo, che viene trasmesso a cura del presidente del Consiglio di presidenza ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero della giustizia.

5. In caso di mancata approvazione entro il termine del 31 dicembre, previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il presidente del Consiglio stesso autorizza con proprio decreto l'esercizio provvisorio nei limiti previsti per il bilancio dello Stato.

Art. 3.

Struttura del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione, suddiviso in tre distinti centri di responsabilità, uno per il Consiglio di Stato, uno per i Tribunali amministrativi regionali e l'altro per le spese comuni, la cui titolarità è attribuita rispettivamente al segretario delegato per il Consiglio di Stato, al segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali, ed al segretario generale, espone le entrate e le spese per il funzionamento rispettivamente del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, e delle attività comuni, in coerenza con i principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, e con i criteri fissati dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche per quanto concerne la progressiva introduzione della contabilità economica. Il segretario generale convoca

periodiche riunioni di coordinamento con i segretari delegati per l'esame collegiale dell'andamento della spesa e per lo studio di ipotesi programmatorie.

2. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, i limiti delle entrate.

3. Le entrate sono costituite dall'importo del fondo annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Sono altresì iscritte, quali poste di entrata del bilancio di previsione, le somme di parte corrente non impegnate nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento. Le entrate, comprese in un unico titolo, sono ripartite secondo l'oggetto in capitoli, recanti una specifica denominazione, e sono classificate secondo le seguenti categorie:

Cat. I: entrate provenienti dal bilancio dello Stato;

Cat. II: entrate eventuali;

Cat. III: avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

4. Le spese sono ripartite in tre unità previsionali di base come definite dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, corrispondenti ai suddetti tre centri di responsabilità. Le spese sono altresì ripartite, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 aprile 1997, n. 94 — ai fini della gestione e rendicontazione — in capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa, nonché secondo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima.

5. Le spese sono riaggregate per funzioni obiettivo indicate in apposito allegato al bilancio di previsione.

6. Ai fini del contenimento dei costi di amministrazione e per evitare duplicazioni di strutture gestionali, le spese strumentali comuni a più centri di responsabilità sono gestite dal segretario generale.

7. In apposito capitolo è iscritto il fondo di riserva per un importo non superiore al 4 per cento delle spese correnti.

8. Confluisce nel fondo di riserva anche l'eventuale differenza tra l'importo complessivo delle economie accertate in sede di conto finanziario nell'esercizio precedente e quello indicato quale posta di entrata nel bilancio di previsione relativamente alle somme non impegnate.

Art. 4.

Requisiti del bilancio

1. Le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

2. Le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Non è consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio, salvo quelle espressamente previste da particolari disposizioni di legge.

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio, compresi i prelevamenti dal fondo di riserva, sono disposte con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa su proposta del segretario generale sentiti i segretari delegati, per quanto di rispettiva competenza.

2. In caso di urgenza il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa può disporre variazioni compensative nell'ambito dello stesso centro di responsabilità salvo informarne, per la ratifica, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nella prima riunione utile.

3. Le delibere di variazione di bilancio sono allegate al rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono.

4. Nessuna variazione di bilancio può essere effettuata dopo il termine dell'esercizio.

Capo II

CONTO FINANZIARIO ED INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI

Art. 6.

Conto finanziario

1. I risultati della gestione dell'esercizio finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto finanziario.

2. Il conto finanziario dimostra i risultati della gestione finanziaria per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli secondo la struttura divisa in tre centri di responsabilità adottata per il bilancio di previsione e in armonia con i principi di cui all'art. 13 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

3. Il conto finanziario espone:

a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive;

b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

e) le somme incassate dalla Tesoreria centrale e quelle pagate per ciascun capitolo di bilancio distintamente in conto competenza e in conto dei residui;

f) il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano all'esercizio successivo;

g) le eventuali economie di gestione;

h) i residui perenti.

Art. 7.

Allegati al conto finanziario

1. Al conto finanziario sono allegati i prospetti indicanti:

a) il risultato finanziario della gestione del bilancio con il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni e i pagamenti ed il fondo di cassa alla fine dell'esercizio stesso;

b) il risultato amministrativo della gestione con il fondo di cassa finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare, per competenza e residui, alla fine dell'esercizio;

c) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da provvedimenti emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari o da prelevamenti dal fondo di riserva o da storni da capitolo a capitolo;

d) elenco dei residui perenti, distinti per capitolo.

Art. 8.

Conto generale del patrimonio

1. Il conto generale del patrimonio, suddiviso tra beni patrimoniali relativi al Consiglio di Stato e beni patrimoniali relativi ai tribunali amministrativi regionali, predisposto dall'Ufficio centrale di bilancio e di ragioneria, è redatto in armonia a quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

2. All'inventario dei beni patrimoniali è allegato il prospetto indicante la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto finanziario e la consistenza dei beni patrimoniali.

Art. 9.

Approvazione del conto finanziario

1. Lo schema del conto finanziario, unitamente alla relazione illustrativa, è predisposto a cura dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria sulla base delle scritture contabili da esso tenute.

2. Il predetto Ufficio, accerta la completa ed esatta esecuzione degli adempimenti contabili e riscontra che i dati rilevati dalle proprie scritture corrispondono con quelli relativi agli incassi e ai pagamenti eseguiti dalla tesoreria centrale e dalle Sezioni di tesoreria.

3. Entro il 31 maggio successivo l'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa trasmette al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa lo schema del conto, unitamente alla relazione.

4. Il conto è approvato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

5. Entro il 30 giugno successivo, il conto finanziario è trasmesso, a cura del segretario generale, ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero della giustizia.

Capo III

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 10.

Accertamento, riscossione e versamento delle entrate

1. Per la riscossione delle entrate eventuali del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è istituito un apposito conto corrente postate intestato alla tesoreria centrale.

2. Gli uffici che accertano il diritto alla riscossione di somme a qualsiasi titolo dovute invitano i debitori a provvedere al relativo versamento sul conto corrente postate di cui al primo comma.

3. Entro i primi cinque giorni di ogni mese, gli uffici di cui al secondo comma trasmettono all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria copia degli inviti di versamento e copia delle ricevute di versamento pervenute nel mese precedente dal servizio postale.

4. Il centro compartimentale per i servizi di bancoposta trasmette all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria la documentazione riguardante il suindicato conto corrente postale (estratti conto, bollettini di versamento e certificati di accreditamento) ed alla tesoreria centrale una copia dell'estratto conto giornaliero. La tesoreria centrale preleva periodicamente, su richiesta dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, le somme affluite sul conto corrente postate, curandone il versamento al conto corrente di cui al primo comma del successivo art. 19 e trasmette la relativa quietanza all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria.

5. Per la determinazione del diritto connesso al rilascio di copie di atti giudiziali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 21 febbraio 1989, n. 99, e 10 ottobre 1996, n. 525, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Al diritto connesso al rilascio di copie di atti o documenti amministrativi richieste in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 25, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, secondo quanto previsto dalla direttiva 19 marzo 1993 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. La riscossione dei diritti di cui ai precedenti commi avviene mediante apposizione sulle copie di apposite marche da bollo, fornite dal richiedente ed annullate a cura dell'ufficio competente al rilascio.

Art. 11.

Disciplina delle spese

1. Le spese da sostenersi in applicazione di norme di legge e regolamentari o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi sono effettuate senza necessità di specifiche autorizzazioni.

2. Le spese diverse da quelle indicate nel comma precedente formano oggetto di apposito atto autorizzativo emanato dall'ordinatore di spesa.

Art. 12.

Fasi della spesa

1. La gestione delle spese segue le seguenti fasi:

a) assunzione degli impegni;

b) liquidazione;

c) ordinazione e pagamento.

2. Alle procedure di spesa e contabili si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 13.

Assunzione degli impegni

1. Gli atti comportanti spesa a carico del bilancio del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali devono essere trasmessi, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, affinché provveda alla registrazione dell'impegno previa verifica della regolarità della documentazione, della esatta imputazione e dell'esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.

2. I provvedimenti di assunzione degli impegni di spesa devono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'oggetto della spesa;

b) le modalità di esecuzione della spesa;

c) l'importo previsto;

d) il capitolo al quale la spesa va imputata e, in caso di spese pluriennali, gli anni di riferimento;

e) l'indicazione del creditore.

3. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria formula sugli atti non ritenuti regolari le necessarie osservazioni, dandone comunicazione agli ordinatori della spesa, di cui agli articoli 4 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580.

4. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria non può comunque dar corso agli atti che comportino spesa eccedente lo stanziamento di bilancio ovvero che siano da imputare ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa.

5. Gli uffici competenti devono comunicare all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, oltre agli atti di cui al primo comma, ogni altro provvedimento dal quale possano derivare impegni di spesa. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria annota nelle sue scritture gli impegni in corso di assunzione, denominati impegni provvisori, compresi i piani di ripartizione previsti dall'art. 16, primo comma, del presente regolamento.

Gli uffici del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali tengono in evidenza, ciascuno per la parte di competenza, gli impegni di spesa provvisori e definitivi. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria rileva detti impegni in modo cronologico, distintamente per capitoli e, ove esistano, per articoli, utilizzando eventuali procedure automatizzate.

Art. 14.

Liquidazione delle spese

La liquidazione delle spese consistente nella determinazione dell'esatto importo da pagare e nell'individuazione del soggetto creditore del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, è effettuata dagli ordinatori di spesa, previo accertamento della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. All'atto di liquidazione è allegata la documentazione relativa al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione della prestazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia.

Art. 15.

Ordinazione e pagamento delle spese

1. L'ordinazione delle spese avviene a cura dei responsabili di cui all'articolo precedente con l'emissione di un ordine di pagare, che deve indicare:

a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;

b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo;

c) oggetto della spesa e la legge dalla quale essa consegue;

d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio;

e) l'indicazione del creditore e il relativo codice fiscale o partita IVA;

f) l'importo netto da pagare in cifre e in lettere;

g) la modalità di estinzione del titolo di spesa;

h) la data di emissione;

i) la tesoreria assegnataria e la zona di intervento;

j) l'elencazione sommaria dei documenti giustificativi allegati;

k) la data di esigibilità.

2. Gli ordini di pagare e gli allegati documenti giustificativi della spesa, devono essere inoltrati all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria che, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile della spesa, provvederà a controfirmarli, a trattenere agli atti i documenti giustificativi della spesa e ad immettere i dati nel Sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'emissione dei mandati informatici di pagamento da assegnare alle tesorerie provinciali territorialmente competenti secondo quanto previsto dall'art. 19 per i pagamenti a favore di terzi.

3. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria segnala agli ordinatori della spesa, nonché, in ogni caso, al segretario generale ed ai segretari delegati per le spese di rispettiva competenza, eventuali irregolarità amministrative o contabili prima di immettere i dati nel

Sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'emissione dei mandati informatici.

4. Ai documenti sostitutivi dei mandati informatici di cui all'art. 16, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento per la contabilità generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagare nonché quelle riguardanti il pagamento con atti di procura; in quest'ultimo caso va comunque indicata una sola persona fisica abilitata a quietanzare. Ai mandati informatici sono altresì applicabili le norme dello stesso regolamento concernenti il trasporto dei titoli rimasti insoluti al termine dell'esercizio di emissione.

Art. 16.

Spese per il funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali

1. Il segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali, sentiti i presidenti dei Tribunali amministrativi regionali ed i presidenti delle sezioni staccate, in relazione alle disponibilità finanziarie previste sui pertinenti capitoli di spesa, formula al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa la proposta di piano annuale per la ripartizione dei fondi per le spese di funzionamento dei tribunali medesimi e delle sezioni staccate; di tale proposta il segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali informa gli altri componenti dell'ufficio del segretariato della giustizia amministrativa. Con propria deliberazione il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa approva detto piano annuale di ripartizione dei fondi. I presidenti delle Sezioni staccate sono delegati quali ordinatori di spesa in relazione ai fondi assegnati, salvo l'esercizio da parte del presidente del T.A.R. del potere di avocazione con provvedimento congruamente motivato.

2. Il piano è trasmesso dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali all'Ufficio centrale di bilancio e di ragioneria per le previste annotazioni contabili.

3. Il piano di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 è, in base alle disponibilità finanziarie, sottoposto a revisione quadrimestrale, al fine di corrispondere ad eventuali diverse esigenze di spesa.

Art. 17.

Accertamento dei residui attivi e passivi

1. La determinazione delle somme accertate e non riscosse e delle somme impegnate e non pagate, da iscriversi, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel conto consuntivo, è curata dall'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria sula base di dettagliati elenchi delle singole partite trasmessi dagli uffici che hanno accertato le entrate e disposto le spese.

2. I cassieri di cui all'art. 20, entro il 10 gennaio di ogni anno, nell'ambito del fondo di cassa loro assegnato, comunicano all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria l'importo dei fondi non pagati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Dopo il 31 dicembre, non è più possibile impegnare somme sulle disponibilità dell'esercizio precedente.

Art. 18.

Gestione dei residui

1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.

2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato dal bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta dell'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, un capitolo aggiunto.

3. Per la determinazione dei periodi di conservazione dei residui relativi alle spese correnti ed a quelle in conto capitale si applicano le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

4. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono essere riprodotte in bilancio, nel rispetto dei termini di prescrizione, con riassegnazione alla competenza dei pertinenti capitoli degli esercizi successivi, mediante prelevamento dal fondo di riserva, quando afferiscano ad importi per i quali sia stato assunto l'obbligo di pagare per contratto ovvero in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti.

5. In nessun caso può iscriversi fra i residui alcuna somma in entrata o in uscita che non sia compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

6. I residui attivi e passivi devono risultare da scritture, distinti per esercizio di provenienza.

Art. 19.

Servizio di tesoreria

1. Per il pagamento delle spese da effettuarsi a favore dei creditori del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 576 e seguenti del regolamento per la contabilità generate dello Stato. A tale scopo, il fondo stanziato per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sull'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è trasferito al conto corrente intestato alla giustizia amministrativa, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

2. Ai fini del riconoscimento alla Banca d'Italia dei pagamenti effettuati dalla Tesoreria centrale dello Stato e dalle sezioni di Tesoreria provinciale, l'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria accerta mensilmente, attraverso le informazioni disponibili nel Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, i mandati informatici estinti.

3. Il responsabile dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, dopo aver annotato nelle proprie scritture i titoli estinti, ne dà formale comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - affinché questo ne disponga il rimborso alla Banca d'Italia mediante prelevamenti dal conto corrente di cui al comma 1.

4. Per i mandati informatici che le banche o le poste non hanno potuto accreditare sui conti correnti bancari o postati dei creditori ovvero per quelli commutati in vaglia cambiari che non è stato possibile recapitare ai creditori, si applicano le disposizioni ci cui all'art. 544-*bis* delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria riceve dalle tesorerie le quietanze di trasferimento fondi emesse per l'accreditamento degli importi sul conto corrente n. 20353 presso la Tesoreria centrale intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.).

5. Per la ripetizione dei pagamenti di cui al precedente comma l'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - I.Ge.P.A. la richiesta di prelevamento dal conto corrente n. 20353 contenente l'indicazione delle complete generalità del beneficiario a favore del quale deve esser disposto il pagamento nonché le modalità con le quali detto pagamento deve essere effettuato.

Art. 20.

Gestione fondo di cassa

1. Gli ordinatori della spesa (segretario generale, segretario delegato per il Consiglio di Stato, segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali, presidenti dei tribunali amministrativi regionali e presidenti di sezioni staccate) ciascuno per la parte di competenza, possono delegare ai cassieri, nominati ai sensi del successivo comma 2, la gestione delle minute spese, costituendo presso gli stessi un fondo di cassa mediante prelievo dai pertinenti capitoli di bilancio dei fondi disponibili. Può essere altresì delegata la gestione degli anticipi di missione debitamente autorizzati.

2. Per quanto attiene alla nomina, alla durata, alle attribuzioni ed alle specifiche responsabilità dei cassieri del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, si applicano le disposizioni del presente regolamento e quelle contenute nel regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con il principio dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

3. La provvista dei fondi è effettuata, per ogni capitolo di bilancio, mediante ordini di pagamento emessi a favore dei cassieri dagli ordinatori di spesa. I fondi a disposizione dei cassieri debbono essere contenuti nei limiti strettamente necessari alle esigenze mensili.

4. I cassieri compilano un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa esistente all'inizio delle operazioni, i prelievi per i pagamenti eseguiti nella giornata, il fondo di cassa esistente alla chiusura giornaliera, un registro dei valori e dei titoli in deposito.

5. I cassieri sono tenuti alla presentazione di un conto trimestrale della gestione dei fondi al direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria. Al termine dell'esercizio finanziario presentano agli ordinatori di spesa una relazione sulla gestione complessiva di loro competenza.

Art. 21.

Verifiche sulla gestione di cassa

1. Il direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, nell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza sui cassieri, può disporre senza preavviso verifiche sui valori contenuti nelle casse e sulle relative scritture contabili. Dispone, altresì, apposita verifica ogni qualvolta avvenga il passaggio di gestione.

2. Le verifiche, oltre alla constatazione del denaro esistente al momento della verifica stessa, devono estendersi ai valori e titoli di qualsiasi genere comunque affidati ai cassieri.

3 Di ciascuna verifica è redatto un processo verbale in tre originali, dei quali uno è tenuto dai cassieri, uno è conservato dal direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria e l'altro è trasmesso agli ordinatori della spesa.

4. Nel caso di verifica per passaggio di gestione è redatto un quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante.

5. I cassieri sono tenuti a fornire in sede di verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonché a dichiarare che non esistono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica stessa.

Capo IV

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 22.

Consegnatari

1. I consegnatari ed i vice consegnatari sono nominati dal segretario generale e dai segretari delegati, ciascuno per la parte di competenza, e sono scelti tra il personale in possesso di adeguata preparazione in campo amministrativo e contabile. Per i tribunali amministrativi regionali e le sezioni staccate essi sono proposti dai rispettivi segretari generali.

2. Ai consegnatari è affidata:

a) la conservazione e la distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, registri e carte di qualunque specie;

b) la conservazione, la distribuzione e la manutenzione di mobili ed arredi d'ufficio, delle collezioni ufficiali di leggi e decreto, di pubblicazioni ufficiali, non ufficiali, di utensili, di macchine ed attrezzature d'uffi-

cio e quant'altro costituisca la dotazione degli uffici, magazzini, tipografie, laboratori, officine e centri elaborazione dati.

Art. 23.

Inventario e classificazione dei beni

1. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio, all'inizio dell'esercizio finanziario le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

2. I beni mobili sono registrati a cura dei consegnatari in inventari con l'indicazione della natura e la specie, il titolo di acquisizione, la quantità o il numero dei beni mobili la localizzazione e il valore. Sono esclusi i beni di consumo, quelli di valore minimo (ed i materiali di impiego delle officine e dei laboratori), per i quali si provvede comunque a registrazione secondo le modalità dell'art. 25.

3. L'inventario del patrimonio librario è tenuto a cura del responsabile della Biblioteca del Consiglio di Stato nonché dei responsabili delle biblioteche dei tribunali amministrativi regionali. Al termine di ciascun esercizio i responsabili delle biblioteche trasmettono ai consegnatari dei rispettivi Istituti il prospetto contenente le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio alla consistenza del patrimonio librario.

4. Il valore iniziale dei beni mobili è determinato dal prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa.

5. L'inventario viene costantemente aggiornato e chiuso al termine di ciascun esercizio finanziario. Esso viene redatto in originale e copia. I consegnatari trasmettono, all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, entro il 5 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il prospetto di tutte le variazioni della consistenza patrimoniale per la redazione della situazione finale. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria trasmette i valori complessivi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo inserimento nel conto patrimoniale dello Stato.

6. L'inventario è sottoposto a revisione quinquennale secondo la ricognizione fisica dei beni registrati.

7. Per le iscrizioni in inventario dei beni mobili e per le relative operazioni di scarico è utilizzato un apposito bollettario dei buoni di carico e scarico.

Art. 24.

Messa fuori uso, alienazione e permuta dei beni mobili

1. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta, su richiesta del consegnatario, con deliberazione di apposita commissione tecnica, nominata, per i rispettivi istituti, dal segretario generale e dai segretari delegati. Per i tribunali amministrativi regionali e le sezioni staccate, i componenti della commissione sono proposti dai segretari generali. Ove necessario, la commissione è integrata da tecnici di altre amministrazioni dello Stato, nei casi previsti da apposite norme. I componenti durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente confermati.

2. La delibera di cui al comma 1 accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni dei responsabili ed è portata a conoscenza dei consegnatari al fine della redazione del verbale di scarico e dell'aggiornamento delle scritture patrimoniali.

3. Non sono consentite cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico a persone fisiche; le cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico effettuate nei confronti di enti morali sono eseguite nel rispetto delle vigenti norme di contabilità pubblica.

4. Per la vendita dei beni dichiarati fuori uso sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 25.

Contabilità degli oggetti di consumo

1. I consegnatari tengono su apposito registro la contabilità degli oggetti di consumo e provvedono alla loro presa in carico in base agli ordini di acquisto ed ai documenti di consegna dei fornitori.

2. Il carico è determinato dai documenti delle forniture e lo scarico dalle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i beni.

Art. 26.

Vigilanza sull'attività dei consegnatari

1. Il direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria assicura la vigilanza sui consegnatari. A tale scopo può disporre senza preavviso verifiche sulla corrispondenza dei registri con la consistenza dei materiali con contestuale ricognizione dei beni e del materiale di consumo. Dispone, altresì, apposita verifica nei casi di cambiamento del consegnatario.

2. I risultati delle verifiche sono esposti in appositi verbali redatti con le stesse modalità previste al precedente art. 21 per le verifiche sulla gestione di cassa.

Art. 27

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nei precedenti articoli del capo IV si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in quanto compatibili con il principio dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Capo V

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 28.

Procedure di acquisizione di beni e servizi

1. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie e ai servizi in genere si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le norme del presente regolamento, salvi i casi disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.

2. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono prevedere il tacito rinnovo alla scadenza.

3. Nei contratti devono essere previste adeguate penalità per inadempienza e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute.

4. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese devono prestare idonea cauzione, ovvero rendere fideiussione, nella misura del cinque per cento dell'importo contrattuale.

Art. 29.

Stipula dei contratti

1. Gli ordinatori della spesa, ciascuno per la parte di competenza, individuano i dirigenti preposti alla stipula dei contratti e provvedono mediante apposito atto, all'approvazione dei medesimi.

2. Per i contratti stipulati con procedura aperta e procedura ristretta è sempre richiesta la forma pubblica amministrativa. I medesimi contratti sono soggetti alle formalità fiscali previste per gli atti pubblici.

3. I contratti stipulati con procedura negoziata possono essere formati anche mediante scrittura privata o scambio di lettere commerciali. In tal caso è nella facoltà del responsabile che ha stipulato l'atto richiederne l'iscrizione in repertorio, con l'osservanza delle prescritte formalità fiscali.

Art. 30.

Procedure contrattuali

1. Le procedure contrattuali possono essere «aperte» (pubblico incanto), «ristrette» (licitazione privata e appalto concorso) e «negoziate» (trattativa privata).

2. Le gare si svolgono, preferibilmente, secondo la procedura «ristretta», salvo che per i contratti attivi nei quali è richiesta la procedura «aperta».

3. Per i lavori che richiedono la progettazione o il controllo dell'esecuzione da parte di specifiche figure professionali di cui il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali non dispongono nell'ambito della propria organizzazione, il relativo incarico è conferito anche a professionalità estranee all'amministrazione, dal dirigente responsabile delle acquisizioni, che ne stabilisce il compenso, sulla base delle corrispondenti tariffe professionali.

4. L'eventuale ricorso a procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi avviene nel rispetto delle norme contenute nell'apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

Art. 31.

Procedura «aperta»

Nella procedura «aperta» tutti i soggetti interessati possono presentare l'offerta. Se si tratta di contratti passivi i concorrenti dovranno contestualmente documentare di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.

Art. 32.

Procedura «ristretta»

1. Nella procedura «ristretta» sono individuate, anche mediante apposita preselezione, le imprese che per capacità tecnica ed economico-finanziaria sono in grado di assicurare l'esecuzione delle forniture e prestazioni richieste dal Consiglio di Stato e dai tribunali amministrativi regionali.

2. Ai concorrenti selezionati sarà trasmesso il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regolerà il rapporto, con l'invito a presentare, entro un termine prestabilito, la relativa offerta.

3. Per il regolare svolgimento della procedura ristretta è necessaria l'acquisizione di almeno due offerte valide.

Art. 33.

Criteri di aggiudicazione

Nel bando di gara, in relazione alla natura delle prestazioni di servizi e forniture di beni, sono specificati alternativamente i seguenti criteri di aggiudicazione:

a) il prezzo più basso;

b) offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa ove si ritenga opportuno considerare, per la valutazione delle offerte, elementi ulteriori rispetto al solo prezzo;

c) il prezzo più alto nei casi di contratti attivi.

Art. 34.

Procedura «negoziata»

1. Si provvede con la procedura «negoziata» nei seguenti casi:

a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;

b) per la fornitura di beni, per la prestazione di servizi, ivi compresi quelli del settore informatico e per l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire o eseguire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

c) quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

d) per la locazione di immobili o di beni mobili da utilizzare per particolari esigenze funzionali;

e) quando all'acquisto di beni o servizi si debba provvedere con urgenza tale da non consentire il ricorso alla procedura ristretta ovvero con particolari modalità imposte da motivi di sicurezza. Tali circostanze devono essere indicate con idonea motivazione nelle premesse del contratto o nel decreto di approvazione dello stesso;

f) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o imprese aventi alla competenza tecnica o scientifica.

2. Nei casi indicati nelle lettere *a)* e *f)* del comma 1 è necessario, salvo situazioni eccezionali, effettuare una indagine di mercato che consenta l'acquisizione di almeno tre preventivi.

Art. 35.

Ufficiale rogante

1. I contratti ed i processi verbali di aggiudicazione definitiva nelle aste e nelle licitazioni private sono ricevuti da un funzionario di qualifica non inferiore alla settima nominato ufficiale rogante dal segretario generale e dai segretari delegati, ciascuno per la parte di competenza, su proposta dei dirigenti amministrativi per quanto di rispettiva competenza.

2. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. È tenuto, in caso di contratti stipulati in forma pubblica amministrativa ovvero mediante scrittura privata autenticata, a verificare l'identità, la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico e a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.

Art. 36.

Servizi in economia

1. Il ricorso alla procedura in economia per l'acquisizione di beni, servizi ed esecuzione dei lavori, può essere attuato nei seguenti casi e fino all'importo massimo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA:

a) per spese per lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali e in locazione, nonché dei relativi impianti, infissi e manufatti;

b) per spese di rappresentanza e per spese da effettuarsi per l'organizzazione di visite di Stato, incontri al vertice, convegni, conferenze, incontri di studio ed altre manifestazioni nazionali ed internazionali;

c) per spese per lavori di traduzione ed interpretariato;

d) per spese per acquisto o noleggio di apparecchiature elettroniche, informatiche e relativa manutenzione e riparazione;

e) per spese relative al funzionamento degli uffici;

f) per spese relative alla divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

g) per spese di acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;

h) per spese di riparazione, manutenzione, noleggio di automezzi; acquisto di materiale di ricambio ed accessori; provviste di carburanti, lubrificanti ed altri materiali di consumo;

i) per spese relative a lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano;

j) per spese relative a spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

k) per spese postali, telefoniche e telegrafiche;

l) per spese di pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

m) per spese di acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio;

n) per spese per lo svolgimento di corsi di formazione e perfezionamento del personale;

o) per spese riguardanti studi, indagini e rilevazioni;

p) per spese minute, non previste nei precedenti paragrafi, fino all'importo di 5.200 euro, al netto dell'IVA;

q) in caso di scioglimento di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la fornitura, il servizio o l'opera nel termine previsto dal contratto;

r) ove si renda necessario il completamento, non previsto da contratti in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione;

s) in presenza di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose nonché a danno della salute pubblica.

Art. 37.

Modalità per l'esecuzione dei lavori e provviste

1. Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 36, ove non ricorrano le ipotesi di cui al disposto dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388, devono acquisirsi almeno tre preventivi di persone o imprese. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e trenta del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi 10.500 euro, IVA compresa. È consentito, altresì il ricorso ad una sola persona o impresa quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato.

2. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità della provvista dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, sulla base di una indagine di mercato che consenta l'acquisizione di almeno tre preventivi, potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di 52.000 euro, al netto dell'IVA.

3. I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di

pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà - per l'amministrazione - di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi contratti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base dei progetti esecutivi.

4. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa secondo i criteri indicati nella lettera d'invito.

5. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata, mediante lettera o atto contrattuale in forma privata, dal dirigente responsabile ed è immediatamente esecutiva.

6. Per quanto non previsto nel presente regolamento e per quanto riguarda la procedura del cottimo fiduciario, si applicano le norme del regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

Art. 38.

Congruità dei prezzi

L'accertamento sulla congruità dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici è effettuato, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti di mercato risultanti anche dalle indagini di mercato, dagli ordinatori della spesa. Qualora la spesa superi i 26.000 euro, al netto dell'IVA, l'accertamento sulla congruità dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici è effettuato mediante il ricorso alle strutture tecniche esterne previste dalle vigenti disposizioni per le amministrazioni statali non provviste di organi tecnici.

Art. 39.

Collaudi e verifiche

1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo anche parziale o in corso d'opera.

2. Il collaudo è effettuato, in forma individuale o collegiale, da personale in servizio presso il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali nonché da personale estraneo all'amministrazione comunque in possesso della competenza necessaria, designato dal segretario generale e dai segretari delegati, ciascuno per la parte di competenza. Può farsi ricorso ad organi tecnici di altre amministrazioni o ad estranei nel caso di forniture di beni particolarmente complessi. Le commissioni di aggiudicazione o di collaudo, in caso di contratti aventi ad oggetto beni e servizi che attengono allo svolgimento dell'attività istituzionale e abbiano un elevato contenuto tecnico possono essere coadiuvate ove del caso da magistrati amministrativi, nominati dal segretario generale.

3. Il collaudo non potrà, comunque, essere effettuato da chi abbia progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero abbia partecipato all'aggiudicazione dei lavori o forniture ed alla stipula del contratto.

4. Per i lavori e le forniture di importo inferiore a 26.000 euro, al netto dell'IVA, l'atto di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal dirigente responsabile dell'ordinazione dei lavori e delle forniture. Per importi compresi tra 26.000 e 52.000 euro, al netto dell'IVA, l'atto di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da una commissione all'uopo nominata.

5. Per i lavori eseguiti in economia, fino all'importo massimo di 5.200 euro al netto dell'IVA, il certificato di regolare esecuzione può essere emesso dal personale addetto a seguire l'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 40.

Antimafia

Ai rapporti disciplinati dal presente decreto si applicano le vigenti disposizioni in materia di antimafia.

Art. 41.

Limiti all'attività contrattuale

Le disposizioni relative all'attività contrattuale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali si applicano all'acquisto di beni e servizi non previsti nelle convenzioni e contratti quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e fatte salve le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1993, n. 39.

Capo VI

DISPOSIZIONI DI ORGANIZZAZIONE

Art. 42.

Ufficio centrale di bilancio e ragioneria

1. È istituito presso il Consiglio di Stato l'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, a cui è preposto un dirigente. Il predetto ufficio cura gli adempimenti di natura contabile connessi con la gestione del bilancio e con le attività amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

2. All'ufficio centrale di bilancio e ragioneria debbono esser comunicati gli atti che possono avere, direttamente o indirettamente, riflessi finanziari e patrimoniali.

3. Per l'assolvimento dei compiti previsti dal primo comma, all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria competono le seguenti attribuzioni:

a) tenere le scritture contabili, economiche e finanziarie, relative alla gestione;

b) predisporre il rendiconto finanziario e la relativa relazione illustrativa;

c) esercitare il controllo sugli atti di impegno e sui titoli di spesa emessi dagli ordinatori della spese, apponendovi il visto di riscontro contabile;

d) accertare i pagamenti effettuati dalle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato ai fini di cui all'art. 19, secondo comma, del presente regolamento;

e) compilare trimestralmente la situazione riassuntiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, nonché la situazione dei residui attivi e passivi;

f) curare i rapporti con le sezioni di Tesoreria provinciale;

g) vigilare sulla regolarità contabile delle gestioni dei consegnatari e dei cassieri;

h) effettuare le verifiche, previste dagli articoli 21 e 26 del presente regolamento, sulle gestioni dei cassieri e dei consegnatari;

i) esaminare i rendiconti prodotti dal cassiere del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 43.

Scritture contabili dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria

1. L'ufficio centrale di bilancio e ragioneria tiene le scritture cronologiche e sistematiche necessarie affinché risultino in ogni loro particolare aspetto gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione alla gestione di competenza e di cassa, sia in relazione alla consistenza patrimoniale ed alle sue variazioni.

2. Le scritture, tenute mediante un sistema informatizzato, debbono rilevare:

a) i movimenti cronologici di cassa riferiti al bilancio del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

b) gli accertamenti e gli impegni, distinti per capitolo, delle entrate e delle spese in modo cronologico;

c) le riscossioni ed i pagamenti, distinti per capitolo, delle entrate e delle spese;

d) le ritenute di ogni tipo operate sui pagamenti, distinte per capitoli;

e) nel conto dei residui, distinti per capitoli ed esercizio di provenienza, la consistenza all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere e da pagare.

Art. 44.

Personale di magistratura

I provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale di magistratura sono adottati dal segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali, ciascuno per il personale appartenente ai rispettivi istituti di competenza.

Art. 45.

Questioni interpretative

Gli uffici amministrativi possono rimettere al segretariato generale della giustizia amministrativa eventuali questioni relative ad interpretazione di norme di legge, di regolamento o di contratto. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, su iniziativa del segretariato generale della giustizia amministrativa, può emanare direttive su questioni interpretative che investono situazioni di carattere generale.

Art. 46.

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, l'attività amministrativo-contabile dovrà essere comunque svolta nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica.

2. L'ufficio centrale di bilancio e ragioneria, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sostituisce l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Dipartimenti provinciali del tesoro - ragionerie provinciali dello Stato e svolge le funzioni di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile epletate dallo stesso ufficio centrale del bilancio ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. È abrogato il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nelle sedute del 21 giugno e del 5 luglio 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 2001.

Art. 47.

Entrata in vigore

1. Il regolamento che forma oggetto della presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Così deliberato dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nelle sedute del 17 gennaio 2003 e del 28 febbraio 2003.

Roma, 28 marzo 2003

Il presidente: DE ROBERTO

03A04960

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma nei giorni dal 10 al 14 marzo, 18 e 19 marzo 2003.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma in quanto con le note prot. n. 2283 del 14 marzo 2003, n. 2354 del 20 marzo 2003 e n. 2384 del 24 marzo 2003 la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ha segnalato, a questa Direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, che a causa di problemi tecnici l'ufficio provinciale ACI di Roma non ha potuto garantire la regolare apertura degli sportelli al pubblico nel periodo suddetto.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28, art. 33.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Prassi.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Nota prot. n. 11066 del 10 ottobre 1997 - Dipartimento entrate.

Nota prot. n. 627 del 28 gennaio 1998 - Dipartimento entrate.

Circolare n. 59 del 3 novembre 1998 - Dipartimento entrate.

Circolare n. 77 del 3 agosto 2001 - Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 26 marzo 2003

Il direttore regionale: DI IORIO

03A04948

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Firenze nel giorno 20 marzo 2003, dalle ore 9 alla chiusura.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 25 luglio 2003, in data 22 marzo 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Firenze nel giorno 20 marzo 2003, dalle ore 8 alle ore 9, causato da uno sciopero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 marzo 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A04984

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Prato nel giorno 20 marzo 2003, dalle ore 10 alle ore 14.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 24/7/2003, in data 22 marzo 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Prato nel giorno 20 marzo 2003, dalle ore 10 alle ore 14, causato da uno sciopero generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 marzo 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A04985

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 31 marzo 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Pescia, dell'Ufficio del territorio di Pistoia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Pistoia prot. n. 49772 in data 21 marzo 2003, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Pescia;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 21 marzo non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dal guasto al disco-sistema del «server» — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 26 marzo 2003 con protocollo n. 142 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Pescia, dell'Ufficio del territorio di Pistoia nel giorno 21 marzo 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 marzo 2003

Il direttore regionale: MACCHIA

03A04947

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Syngenta Crop Protection S.p.a.» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33661 del 3 aprile 2003 la ditta «Syngenta Crop Protection S.p.a.», con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi:

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

03A04952

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Syngenta Crop Protection S.p.a.» per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33662 del 3 aprile 2003 la ditta «Syngenta Crop Protection S.p.a.», con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

03A04963

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione del nuovo statuto della Lega navale italiana

Con decreto interministeriale 20 marzo 2003 è stato approvato il nuovo statuto della Lega navale italiana.

03A04971

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pennsaid»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 771 del 28 marzo 2003

Specialità medicinale: PENNSAID

Titolare A.I.C.: Dimethaid UK Ltd Spectrum House 20/26 Cursitor Street London EC4A 1HY (UK).

Confezioni:

1,5% flacone da 15 ml/mg di soluzione dermatologica;

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C» - A.I.C. n. 035719018/M (in base 10), 1221VB (in base 32);

1,5% flacone da 30 ml/mg. di soluzione dermatologica;

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C» - A.I.C. n. 035719020/M (in base 10), 1221VD (in base 32);

1,5% flacone da 60 ml/mg di soluzione dermatologica;

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C» - A.I.C. n. 035719032/M (in base 10), 1221VS (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Composizione: 1 ml di soluzione cutanea contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 16 mg;

eccipienti: dimetilsolfossido, etanolo, glicerina, glicole propilenico, acqua distillata.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: «Pennsaid» è una soluzione cutanea indicata nel trattamento localizzato del dolore associato all'osteoartrite delle articolazioni superficiali, compreso il ginocchio.

Non sono disponibili dati sull'uso di «Pennsaid» nelle articolazioni grandi e profonde, rivestite da strati muscolari o di altri tessuti molli, come l'anca o la colonna vertebrale.

Produzione: Dimethaid Manufacturing Inc. 3655 Chemin de la Cote-Bissonnette Varennes Quebec J3X 1P7 Canada.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04976

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Angipress»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 158 del 24 marzo 2003

Specialità medicinale: ANGIPRESS.

Confezione: 14 capsule ritardo 300 mg - A.I.C. n. 028196018.

Società: EG S.p.a., via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Angipress», 14 capsule ritardo 300 mg - A.I.C. n. 028196018, prodotti anteriormente al 9 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 595 del 12 dicembre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dall'8 luglio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04720

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emosint»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 160 del 24 marzo 2003

Specialità medicinale: EMOSINT.

Società: Kedrion S.p.a., località Ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli - 55020 Barga (Lucca).

Confezioni:

10 fiale 4 mcg/0,5 ml - A.I.C. n. 027665013;

10 fiale 40 mcg/1 ml - A.I.C. n. 027665037.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Emosint», 10 fiale 4 mcg/0,5 ml - A.I.C. n. 027665013, «Emosint», 10 fiale 40 mcg/1 ml - A.I.C. n. 027665037, prodotti anteriormente al 18 aprile 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 63 del 27 febbraio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 13 aprile 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04719

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman Complex D.I.».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 161 del 24 marzo 2003

Specialità medicinale: UMAN COMPLEX D.I.

Confezioni: «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 20 ml + set infusionale - A.I.C. n. 023309103.

Società: Kedrion S.p.a., località Ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli - 55020 Barga (Lucca).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Uman Complex D.I.», «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 20 ml + set infusionale - A.I.C. n. 023309103, prodotti anteriormente al 26 aprile 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 126 del 25 marzo 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 21 aprile 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04716

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prolifen»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 162 del 24 marzo 2003

Specialità medicinale: PROLIFEN.

Confezioni: 10 capsule 50 mg - A.I.C. n. 021839028.

Società: Effik Italia S.p.a., via A. Lincoln, 7/A - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Prolifen», 10 capsule 50 mg - A.I.C. n. 021839028, prodotti anteriormente al 12 dicembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 547 del 19 novembre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 10 giugno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04718

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Golafair»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 170 del 24 marzo 2003

Medicinale: GOLAFAIR.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano) via Zambeletti c.a.p. 20021, (Italia), codice fiscale n. 05085580156.

Variazione A.I.C.:

modifica di eccipienti;

modifica secondaria della produzione del medicinale;

cambiamento delle condizioni di conservazione;

modifica stampati;

modifica per adeguamento agli standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: per la confezione «1,5 mg pastiglie gusto limone-miele» 20 pastiglie:

principio attivo: invariato;

eccipienti: da: glucosio 1991,25 mg, saccarosio 1991,25 mg, aroma miele 4,00 mg, limone essenza 9,60 mg, curcumina (E 100) 2,40 mg, a: glucosio 1416,70 mg, saccarosio 2556,45 mg, curcumina (E 100) 0,35 mg, rosso barbabietola residuo secco (E 162) 8,20 mg, menta essenza 12,00 mg, mentolo 4,00 mg, anetolo 0,80 mg.

Per la confezione: «1,5 mg pastiglie gusto arancia» 20 pastiglie - A.I.C. n. 032199034:

principio attivo: invariato;

eccipienti: da: glucosio 1960,25 mg, saccarosio 1960,25 mg, acido citrico 60,00 mg, aroma arancio 18,00, a: isomalto (E 953) 2779,81 mg, maltitolo (E 965) 1191,34 mg, menta essenza 12,00 mg, mentolo 4,00 mg, anetolo 0,80 mg, acesulfame K (E 950) 2,00 mg, rosso barbabietola residuo secco (E 162) 8,20 mg, curcumina (E 100) 0,35 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche delle denominazioni delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«1,5 mg pastiglie gusto limone-miele» 20 pastiglie - A.I.C. n. 032199010, varia a: «1,5 mg pastiglie» 20 pastiglie;

«1,5 mg pastiglie gusto arancia» 20 pastiglie - A.I.C. n. 032199034, varia a: «1,5 mg pastiglie senza zucchero» 20 pastiglie.

Sono conseguentemente modificati gli stampati (punto 4.4 del RCP e nella sezione «è importante sapere che» del foglio illustrativo) limitatamente alle avvertenze e precauzioni d'uso: l'attuale dicitura: «Il prodotto contiene zuccheri: di ciò si tenga conto in pazienti diabetici e in pazienti che seguono regimi dietetici ipocalorici».

Verrà sostituita con la frase seguente: «Golafair 1,5 mg pastiglie senza zucchero può essere assunto da pazienti diabetici. Tutte le altre confezioni contengono zuccheri: di ciò si tenga conto in pazienti diabetici e in pazienti che seguono regimi dietetici ipocalorici».

Inoltre negli stampati (punto 4.4 del RCP e nella sezione «quando non deve essere usato» del foglio illustrativo) viene aggiunta la seguente frase: «Golafair 1,5 mg pastiglie» e Golafair 1,5 mg pastiglie senza zucchero per la presenza di mentolo sono controindicati nei bambini al di sotto dei due anni con predisposizione al laringospasmo e alle convulsioni; deve comunque essere usato con precauzione anche nei bambini di età superiore».

Viene inoltre approvata la conseguente modifica secondaria della produzione del medicinale ed il cambiamento delle condizioni di conservazione con l'introduzione della dicitura: «Conservare a temperatura non superiore ai 25 ºC».

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04715

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Luxomicina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 171 del 24 marzo 2003

Medicinale: LUXOMICINA.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica, 20/22 - c.a.p. 00040 (Italia), codice fiscale n. 05406661008.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è approvata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

«0,3% collirio» 10 contenitori monodose da 0,4 ml - A.I.C. n. 026605030.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04714

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leponex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 172 del 24 marzo 2003

Medicinale: LEPONEX.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233 km 20,5 c.a.p. 21040 (Italia), codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028824011 - 28 compresse 25 mg, varia a: «25 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 028824023 - 28 compresse 100 mg, varia a: «100 mg compresse» 28 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicato in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04711

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxipar»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 175 del 24 marzo 2003

Medicinale: VAXIPAR.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1 - c.a.p. 53100 (Italia), codice fiscale n. 01392770465.

Variazione A.I.C.: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica (non specificata).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è approvato l'aggiornamento della parte II (chimico-farmaceutica) del dossier di registrazione, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027504036 - flac. vacc. liof. + f. solv. 0,5 ml;

A.I.C. n. 027504048 - flac. vacc. liof. + f. sir. 0,5 ml (sospesa).

Sono, inoltre, autorizzate e modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027504036 - «polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flaconcino polvere + fiala di solvente da 0,5 ml;

A.I.C. n. 027504048 - «polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0,5 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0,5 ml (A.I.C. n. 027504048), sospesa per mancata commercializzazione, efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A04710

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per uso umano «Flunisolide»

Estratto decreto n. 97 del 1º aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Merck Generics Italia S.p.a., con sede in via Aquileia n. 35 - Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 13179250157.

Medicinale: FLUNISOLIDE.

Confezione: A.I.C. n. 033970017/G - «0,025% spray nasale, soluzione» flacone 20 ml.

È ora trasferita alla società: Alfrapharma S.r.l., con sede in viale Manzoni, 59 - Roma, con codice fiscale n. 07227261000.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04954

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mainflu»

Estratto decreto n. 98 del 1º aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Biosud S.r.l., con sede in via Conforti, 42 - Castel San Giorgio (Salerno), con codice fiscale n. 03658390657.

Medicinale: MAINFLU.

Confezioni:

A.I.C. n. 035352018 - «bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 035352020 - «adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose;

A.I.C. n. 035352032 - «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml;

è ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.a., con sede in via Aquileia, 35 - Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 13179250157, con variazione della denominazione in: FLUNISOLIDE MERCK GENERICS.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04962

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per uso umano «Agipiù»

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Candioli S.p.a. profilattico e farmaceutico, con sede in via A. Manzoni, 2 - Beinasco (Torino), con codice fiscale n. 00505500017.

Medicinale: AGIPIÙ.

Confezioni A.I.C.:

A.I.C. n. 032291027 - bombola spray 75 ml;

A.I.C. n. 032291039 - bombola spray 150 ml (sospesa),

è ora trasferita alla società: Az. chim. riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede in viale Amelia, 70 - Roma, con codice fiscale n. 03907010585.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04955

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metoprololo»

Estratto decreto n. 101 del 1º aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Finmedical S.r.l., con sede in vicolo De' Bacchettoni, 1/A - Pistoia, con codice fiscale n. 01056750472.

Medicinale: METOPROLOLO.

Confezioni:

«100 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 035054016/G;

«100 mg compresse» 100 compresse - A.I.C. n. 035054028/G;

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse - A.I.C. n. 035054030/G;

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse - A.I.C. n. 035054042/G,

è ora trasferita alla società: Errekappa euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/a - Milano, con codice fiscale n. 09674060158.

Produzione, confezionamento e controllo: è autorizzata la modifica della produzione completa ed i controlli per il medicinale sopracitato dalle officine Doppel farmaceutici S.r.l., Laboratorio farmacologico milanese S.r.l., Pharbil Pharma GmbH e Stada Arzneimittel AG a Cosmo S.p.a., con sede in via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04957

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lactoger» e conversione dell'autorizzazione a medicinale generico con la conseguente variazione della denominazione.

Estratto decreto n. 103 del 1º aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Schwarz Pharma S.p.a., con sede in via Gadames s.n.c. - Milano, con codice fiscale n. 07254500155.

Medicinale: LACTOGER.

Confezioni:

«66,7 g/100 ml sciroppo» flacone 180 ml - A.I.C. n. 034420012;

«5 g granulato per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 034420024;

«10 g granulato per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 034420036.

È ora trasferita alla società: Ratiopharm GmbH, con sede in Graf Arco strasse 3, Ulm, Germania, rappresentata dalla società Ratiopharm Italia S.r.l., con sede in viale Monza, 270 - Milano, con codice fiscale n. 12582960154.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in: medicinale: LATTULOSIO RATIOPHARM.

Confezioni:

«66,7 g/100 ml sciroppo» flacone 180 ml - A.I.C. n. 034420012/G;

«5 g granulato per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 034420024/G;

«10 g granulato per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 034420036/G.

Resta confermata la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

Produzione, controllo e confezionamento: fermo restando le autorizzazioni alla produzione e controlli, concesse al medicinale sopracitato nelle confezioni «5 g granulato per soluzione orale» 30 bustine (A.I.C. n. 034420024) e «10 g granulato per soluzione orale» 20 bustine (A.I.C. n. 034420036) presso l'officina Sigmar Italia S.r.l., con sede in via Sombreno, 11 - Almè (Bergamo), è autorizzata per la confezione «66,7 g/100 ml sciroppo» flacone 180 ml (A.I.C. n. 034420012) la modifica dell'Officina di produzione, confezionamento e controllo da Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. a Doppel farmaceutici S.r.l., con sede in via Volturno, 48 - Quinto De' Stampi - Rozzano (Milano).

Il lotto standard del prodotto finito passa da 4.270 flaconi (resa teorica) da 180 ml a 26.100 flaconi (resa teorica) da 180 ml.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04958

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Respicur»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 157 del 24 marzo 2003

Specialità medicinale: RESPICUR.

Confezioni:

«400 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule - A.I.C. n. 027435078;

«200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule - A.I.C. n. 027435080;

«300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule - A.I.C. n. 027435155.

Società: BYK Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1 - 20032 Cormano (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Respicur», «400 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule - A.I.C. n. 027435078, «Respicur», 200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule - A.I.C. n. 027435080, «Respicur», 300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule - A.I.C. n. 027435155, prodotti anteriormente al 25 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 537 del 4 novembre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 24 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04959

Conversione da specialità medicinale a medicinale generico del medicinale «Artroxen» con conseguente variazione della denominazione.

Estratto decreto n. 100 del 1º aprile 2003

È autorizzata la conversione del medicinale ARTROXEN della società Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona, 10 - Cinisello Balsamo (Milano), codice fiscale n. 03227750969, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in: NAPROXENE nelle confezioni:

A.I.C. n. 024505063/G - 10 supposte 500 mg;

A.I.C. n. 024505075/G - 30 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 024505087/G - gel 50g 10%.

Per le confezioni A.I.C. n. 024505063/G - 10 supposte 500 mg e A.I.C. n. 024505087/G - gel 50 g 10%, resta confermata la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

Per la confezione A.I.C. n. 024505075/G - 30 compresse 500 mg;

Classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti del medicinale «Artroxen», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (024505063-075-087), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04956

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Aggrastat».

Estratto provvedimento UPC/II n. 1355 del 4 marzo 2003

Specialità medicinale: AGGRASTAT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034357018/M - 0,25 mg/ml 1 flacone 50 ml concentrato per soluzione per infusione IV;

A.I.C. n. 034357020/M - 0,05 mg/ml 1 sacca 500 ml soluzione per infusione IV.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0141/001-002/W007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4, 5.1 e 5.2 per relativamente all'uso concomitante di «Aggrastat» ed enoxaparina.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04978

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Gabitril»

Estratto provvedimento UPC/II n. 1361 dell'11 marzo 2003

Specialità medicinale: GABITRIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 032951016/M - 50 compresse rivestite con film 5 mg;

A.I.C. n. 032951028/M - 100 compresse rivestite con film 5 mg;

A.I.C. n. 032951030/M - 50 compresse rivestite con film 10 mg;

A.I.C. n. 032951042/M - 100 compresse rivestite con film 10 mg;

A.I.C. n. 032951055/M - 50 compresse rivestite con film 15 mg;

A.I.C. n. 032951067/M - 100 compresse rivestite con film 15 mg.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0107/001-004/W023.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione degli stampati.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04979

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Corvert»

Estratto provvedimento UPC/II n. 1362 dell'11 marzo 2003

Specialità medicinale: CORVERT.

Confezione: A.I.C. n. 033298011/M - 1 flacone 10 ml.

Titolare AIC: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0123/001/W002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.2 (posologia e modo di somministrazione) e 4.8 (effetti indesiderati).

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04980

Rettifica al decreto 29 ottobre 2001 relativo alla specialità medicinale «Performer»

Estratto provvedimento di variazione A.I.C. n. 117 del 20 febbraio 2003

Medicinale: PERFORMER.

Titolare A.I.C.: Vecchi & C. Piam S.a.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre Semeria n. 5 - c.a.p. 16131 (Italia), codice fiscale n. 00244540100.

Confezione: «750 mg compresse a rilascio modificato», 6 compresse - A.I.C. n. 034504035.

Il decreto NCR n. 647 del 29 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 10 dicembre 2001, è rettificato al paragrafo relativo alle «Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993» per la confezione sopra indicata:

da: «Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 dell'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488»;

a «Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04717

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Adozione del progetto di piano di bacino del Tevere - III stralcio funzionale - P.S.3, per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco.

Con la delibera n. 102 del 25 febbraio 2003, il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere ha adottato il progetto di piano stralcio sopracitato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 18 e del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12. Chiunque è interessato può prendere visione del testo integrale di detto progetto di piano e consultare la relativa documentazione, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per quarantacinque giorni, presso le sedi delle seguenti amministrazioni:

regione Abruzzo - Servizio gestione e tutela della risorsa acqua - via Monte Cagno, 3 - L'Aquila; la consultazione degli atti avverrà previo contatto telefonico al numero 0862/364358; dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14; martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30;

regione Lazio - Servizio geologico regionale - via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - Roma - palazzina B - terzo piano - stanza 86; la consultazione degli atti avverrà previo contatto telefonico ai numeri 06/51686856-6860/6853 oppure al centralino 06/51681;

regione Marche, presso Autorità di bacino regionale delle Marche - Segreteria tecnico-operativa - via Palestro, 19 (piano terra) Ancona; la consultazione degli atti avverrà nei giorni:

lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9 alle ore 13;

martedì-giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17;

regione Umbria - Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture - piazza Partigiani, 1 - Perugia; la consultazione degli atti avverrà nei giorni: lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore 9 alle ore 13;

provincia dell'Aquila - Settore politiche ambientali, risorse naturali ed energetiche - via Filomusi Guelfi, 8 - L'Aquila; la consultazione degli atti avverrà nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13;

provincia di Rieti - VII settore - Difesa del suolo - via Salaria per Roma, 4 - Rieti; la consultazione degli atti avverrà nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14;

provincia di Macerata - Settore pianificazione territoriale (ex genio civile) - via Alfieri, 2 - Macerata - tel. 0733/248353-350; la consultazione degli atti avverrà nei giorni: lunedì-mercoledì-giovedì dalle ore 10 alle ore 12;

provincia di Perugia - Servizio PTCP ed urbanistica - via Palermo, 21 - Perugia - tel. 075/5747048; la consultazione degli atti avverrà nei giorni: lunedì-martedì-mercoledì dalle ore 9 alle ore 13 con prenotazione settimanale delle consultazioni;

provincia di Terni - Servizio programmazione ittico faunistica e politiche dello sport, presso palazzo ex De Santis - primo piano - via Plinio il Giovane, 21 - Terni; la consultazione degli atti avverrà nei giorni: martedì dalle ore 10 alle ore 12; giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18;

Autorità di bacino del fiume Tevere - Ufficio piani e programmi - Ufficio relazioni con il pubblico - via Bachelet, 12 - primo piano - Roma, tel. 06/49249255; la consultazione degli atti avverrà nei giorni: lunedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13; giovedì dalle ore 15 alle ore 17.

La relativa documentazione è consultabile presso il sito Internet dell'Autorità di bacino del fiume Tevere: www.abtevere.it

Con la delibera n. 103 del 25 febbraio 2003, il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Tevere ha deliberato che le norme tecniche di attuazione del progetto di piano di bacino stralcio «P.S.3» hanno valore di misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione del citato progetto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di cui alla delibera n. 102 del 25 febbraio 2003.

03A04950

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 del 16 febbraio 1999, concernente la mancata previsione degli sviluppi economici denominati «Super» nelle posizioni economiche B1 e B2.

Il giorno 25 marzo 2003 alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative per la definizione dell'accordo in oggetto.

Le parti prendono atto che le organizzazioni sindacali ammesse alla firma del presente accordo sono quelle che hanno firmato originariamente il CCNL del comparto Ministeri, del 16 febbraio 1999, poiché le organizzazioni sindacali CISAL/Intesa e FLP sono nate dalla scissione della CISAL-FAS, poi divenuta FAS/CISAL/FAS, mentre la UGL/Statali/ANDCD viene ugualmente ammessa alla firma, in quanto, pur essendo confluita nella sigla FLP, è tuttora esistente come organizzazione sindacale (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 995/2001 del 31 ottobre 2001).

Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 17 del CCNL 1998/2001:

L'ARAN nella persona del presidente avv. Guido Fantoni: - f.to Fantoni e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni
FP/CGIL - firmato	CGIL - firmato
FPS/CISL - firmato	CISL - firmato
UIL/PA - firmato	UIL - firmato
CONFSAL/UNSA - firmato	CONFSAL - firmato
RDB/PI - firmato	RDB-CUB - firmato
UGL - Statali/ANDCD - firmato	UGL - firmato
CISAL Intesa - firmato	CISAL - firmato
FLP - firmato	

CONTRATTO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 17 DEL CCNL DEL 16 FEBBRAIO 1999 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DEI MINISTERI.

Premesso che il tribunale di Venezia - Sezione lavoro, in relazione alla causa iscritta al R.G.L. n. 1367/01, con ordinanza del 6 giugno 2002, ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio fosse necessario risolvere in via pregiudiziale, ex art. 64 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la questione concernente l'interpretazione autentica dell'art. 17 del CCNL sottoscritto il 16 febbraio 1999 per il personale del comparto dei Ministeri, al fine di appurare sostanzialmente le motivazioni per le quali non sono stati previsti sviluppi economici «super» per le posizioni economiche B1 e B2, escludendo di fatto i dipendenti ivi inquadrati dalla possibilità di attribuzione degli stessi;

Considerato che la questione interpretativa di cui sopra è stata sollevata in relazione al ricorso presentato dal sig. Bellemo Massimo ed altri, tutti dipendenti del Ministero della pubblica istruzione in servizio presso il provveditorato di Venezia ed appartenenti all'area B, posizioni economiche B1 e B2, i quali chiedono che venga dichiarata l'illegittimità del citato art. 17, in quanto non prevedendo sviluppi super per i dipendenti inquadrati nelle suindicate posizioni economiche, determina una situazione di disparità all'interno del sistema classificatorio, non riconoscendo a tutti i dipendenti le medesime possibilità di progressione;

Considerato che le parti, nella inequivocabile autonomia che viene loro riconosciuta dall'ordinamento vigente, nel delineare il nuovo ordinamento professionale e al fine di favorire la mobilità all'interno dello stesso, hanno previsto un articolato sistema di progressioni sia verticali, da una posizione economica all'altra, che comportano il mutamento del profilo professionale di appartenenza e dei compiti assegnati, sia orizzontali (individuate come «sviluppi super»), che sono meramente economici e non implicano il mutamento di mansioni e che, attuandosi nell'ambito della stessa posizione economica di inquadramento, sono essenzialmente finalizzati al riconoscimento delle professionalità acquisite;

Ritenuto che gli sviluppi «super» sono stati individuati solo per talune posizioni economiche del sistema classificatorio sulla base delle seguenti motivazioni:

a) per le posizioni apicali di ciascuna area, in considerazione del fatto che per i dipendenti inquadrati nelle stesse l'unica possibilità di sviluppo professionale è costituita dal passaggio alla posizione iniziale dell'area superiore oppure, nd caso della posizione C3, dall'accesso alla dirigenza;

b) per la posizione C1, in relazione alla circostanza che la stessa, essendo caratterizzata da una situazione di esubero di personale in tutte le amministrazioni, necessita di una duplice possibilità di progressione;

c) in particolare per la posizione B3 va considerata la situazione di esubero esistente in C1, indicata al punto *b)*, la quale rende di fatto più difficoltosa la progressione verticale all'area superiore per i dipendenti in essa inquadrati.

Tenuto conto che la collocazione degli sviluppi «super» al livello apicale di ciascuna area si fonda anche sulla circostanza che il passaggio all'area superiore, che, come già sopra precisato, costituisce l'unica possibilità di progressione verticale per i dipendenti inquadrati nelle posizioni apicali, è caratterizzato da diverse e più complesse modalità sia di selezione (corso-concorso, requisiti, ecc.), che di finanziamento rispetto al passaggio all'interno delle aree;

Considerato che, sotto tale ultimo profilo, per i passaggi tra le aree le relative risorse non gravano sul contratto collettivo integrativo, come previsto per tutti i passaggi sia verticali che orizzontali (i c.d. «super») all'interno dell'area, bensì sui bilanci delle singole amministrazioni, da cui consegue la necessità di attivare specifiche procedure autorizzatorie, che qualora non intervengano, bloccano la carriera dei dipendenti collocati nelle posizioni di cui trattasi;

Ritenuto che, a prescindere da qualsiasi altra motivazione, rientra senza alcun dubbio nella libertà negoziale stabilire differenziazioni nella struttura della retribuzione dei dipendenti appartenenti a diverse posizioni della medesima area, trovando tale scelta il suo fondamento nella diversità dei contenuti mansionistici delle singole posizioni giuridiche;

Considerato che la volontà contrattuale così espressa e chiarita non consente alcuna interpretazione estensiva al riguardo da effettuarsi in sede di contrattazione integrativa di amministrazione, anche in considerazione del fatto che il riconoscimento degli sviluppi super comporta l'attribuzione di un diverso trattamento economico fondamentale, che, in quanto tale, non può che essere definito nella contrattazione collettiva a livello nazionale (tabelle *E* ed *F* del citato CCNL);

Considerato che, sotto tale profilo, il contratto nazionale ha rinviato alla contrattazione integrativa soltanto la definizione dei criteri per l'attribuzione degli sviluppi super, per i quali sono stati indicati alcuni parametri di riferimento;

Per tutto quanto sopra previsto, si concorda;

Art. 1.

1. Le parti confermano che gli sviluppi super sono previsti solo per le posizioni economiche A1, B3, C1 e C3, come stabilito dall'art. 17 del CCNL sottoscritto in data 16 febbraio 1999, per i quali sono definiti i relativi trattamenti economici individuati nelle tabelle *E* ed *F* allegate al CCNL medesimo, come incrementati dal CCNL per il secondo biennio economico 2000-2001 per il personale dei Ministeri sottoscritto il 21 febbraio 2000.

03A04609

COMUNE DI GAMBARANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gambarana (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

a) 5,5 per mille per la prima casa e per terreni;

b) 7 per mille per le seconde case e case sfitte;

c) riduzioni e detrazioni nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni legislative pari a € 103,00 per la prima casa.

(Omissis).

03A04096

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Grisignano di Zocco (provincia di Vicenza) ha adottato il 25 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2. Di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, nel modo seguente:

a) abitazione principale e pertinenze dell'abitazione principale, ancorché iscritte distintamente in catasto (trattasi di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C2 - C6 - C7): 4 per mille;

b) pertinenze dell'abitazione principale ancorché iscritte distintamente in catasto (trattasi di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C2 - C6 - C7): 4 per mille;

c) altri fabbricati: 5 per mille;

d) terreni agricoli: 5 per mille;

e) aree edificabili: 6,5 per mille.

3. Di determinare come segue la misura della detrazione per l'abitazione principale:

a) generalità dei casi € 103,29;

b) in relazione alle seguenti particolari situazioni di disagio economico o sociale € 258,23:

I. abitazioni occupate da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal comune;

II. abitazioni occupate da nuclei familiari con persone a carico, aventi un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito sia stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o collocato in cassa integrazione, oppure in mobilità;

III. abitazioni occupate da nuclei familiari, con persone a carico, aventi reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a € 6.972,17 annue, erogata a lavoratori dipendenti;

IV. abitazioni occupate da vedova, vedovo, o da sola madre con figli a carico, che percepisca esclusivamente pensione di reversibilità non superiore a € 6.972,17 annue;

V. abitazioni occupate da nuclei familiari con disabili, anziani non autosufficienti o ricoverati di lunga degenza, con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a € 6.972,17 annue;

VI. abitazioni occupate da nucleo familiare, avente un unico reddito da lavoro o da pensione comunque inferiore al minimo vitale come calcolato ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, e che risulta composto da almeno sei persone.

Le condizioni debbono sussistere alla data del 1° gennaio 2003.

Per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Inoltre, previa presentazione al comune di copia della scrittura privata autenticata o apposita autocertificazione, sono equiparate all'abitazione principale, con diritto pertanto all'aliquota del 4 per mille ed alla detrazione di € 103,29:

l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, ed in linea collaterale entro il terzo grado;

l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, ivi dimorante prima di aver acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Valgono i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle modalità di applicazione della detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze.

Per l'anno 2003, coloro che intendono avvalersi della maggior detrazione in questione, dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento e trasmettere copia del bollettino della prima rata entro quindici giorni dall'avvenuto versamento all'ufficio tributi del comune.

Unitamente alla copia del bollettino di pagamento, si dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare, sia per quanto riguarda i diritti su immobili, sia per quanto riguarda l'esistenza di una delle condizioni di cui sopra, da indicarsi analiticamente.

L'ufficio tributi, in sede di controllo, potrà accedere ad idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale come qui stabilito.

(Omissis).

03A04097

COMUNE DI LA LOGGIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di La Loggia (provincia di Torino) ha adottato il 19 dicembre 2002 e il 4 febbraio 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di ridurre per l'anno 2003 l'aliquota applicabile ai terreni agricoli dal 7 per mille al 6,8 per mille;

2) di confermare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili e per tutte le unità immobiliari possedute che non siano adibite ad abitazione principale;

3) di confermare per l'anno 2003 l'aliquota applicabile alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e alle sue pertinenze nella misura del 4,8 per mille;

4) di dare atto che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione pnncipale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, così come previsto dall'art. 5, comma 4 del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

5) di dare atto che sono considerate abitazioni principali, ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per le stesse annualmente deliberata, a condizione che la detrazione spetti comunque per una sola unità immobiliare, le unità immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso o comodato gratuito a:

a) parenti in linea retta e collaterale sino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);

b) coniuge, solo se separato o divorziato legalmente;

c) affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati), così come previsto dall'art. 6 del regolamento comunale sopra citato;

6) di confermare l'applicabilità dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad anziani o disabili residenti presso ricoveri, purché i fabbricati stessi non siano locati, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

1) di confermare la misura della detrazione spettante per l'abitazione principale in € 165,00 per le unità immobiliari con tariffe d'estimo catastali inferiori o uguali a L. 200.000 (A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6);

2) di confermare la misura della detrazione spettante per l'abitazione principale in € 129,00 per le unità immobiliari con tariffe d'estimo catastali superiore a L. 200.000 (A/7 - A/1 - A/8);

3) di dare atto che l'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, viene computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze, così come previsto dall'art. 5, comma 3 del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

4) di dare atto che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, così come previsto dall'art. 5, comma 4 del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

5) di confermare l'applicabilità dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad anziani o disabili residenti presso ricoveri, purché i fabbricati stessi non siano locati, come previsto dall'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996.

6) Di dare atto dell'applicabilità dell'aliquota ridotta e della detrazione alle unità immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso o comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale sino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), al coniuge solo se separato o divorziato legalmente, agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati), a condizione che la detrazione spetti comunque per una sola unità immobiliare, così come previsto dall'art. 6 del regolamento suindicato.

(Omissis).

03A04098

COMUNE DI MANZIANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Manziana (provincia di Roma) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di mantenere al 5 per mille l'aliquota I.C.I. sulla prima abitazione per l'anno 2003.

Di mantenere l'aliquota al 7 per mille l'aliquota per gli altri immobili per l'anno 2003.

(Omissis).

03A04099

COMUNE DI MEDOLAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Medolago (provincia di Bergamo) ha adottato l'11 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003 le aliquote differenziate del 4 per mille per la prima abitazione con detrazione di € 103,29 e del 5,25 per mille su tutte le altre tipologie d'immobile per garantire il gettito sinora preventivato nell'importo esposto in premessa.

2. Di stabilire per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale:

ultra sessantacinquenni con reddito imponibile annuo non superiore a € 9.296,22 sia applicata l'elevazione della detrazione spettante a € 154,94 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.

(Omissis).

03A04100

COMUNE DI MONTE S. MARIA TIBERINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Monte S. Maria Tiberina (provincia di Perugia) ha adottato il 28 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di applicare nell'anno 2003 per quanto sopra esposto le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria pari al 6 per mille;

b) aliquota abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale non locata alla data del 1° gennaio 2003 a soggetti che la utilizzino come abitazione principale pari al 7 per mille.

2. Di dare atto che l'importo della detrazione per la prima casa resta confermato nella misura base prevista dalla legge pari ad € 103,29.

(Omissis).

03A04101

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montegrotto Terme (provincia di Padova) ha adottato il 13 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ridotta del 4,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze;

2) di confermare, per l'anno 2003, nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui al precedente punto 1;

3) di fissare la detrazione dall'imposta, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in euro 105,00, rapportate al periodo di utilizzo, così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al primo grado, purché gli occupanti o coloro i quali ne usufruiscono vi abbiano la residenza e non siano possessori di altri immobili per intero o per quota parte;

5) di prevedere per l'anno 2003 una maggiore detrazione dell'imposta in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico e sociale, quantificata in euro 155,00 da aggiungere alla detrazione fissa, per un totale di euro 260,00;

6) di confermare per l'anno 2003 una maggiore detrazione per nucleo familiare che presenti una situazione soggettiva come di seguito indicato:

famiglia, al 1° gennaio 2003:

con tre o più figli minorenni;

oppure con almeno un componente anziano di 70 o più anni di età;

oppure con soggetto/i disabile/i con invalidità almeno del 66%;

oppure assistita in via continuativa dai servizi sociali del comune;

precisando che per usufruire della maggiore detrazione è necessario non possedere altri immobili, per interno per quota, e disporre di un reddito lordo complessivo del nucleo familiare non superiore ai seguenti importi:

un componente - euro 11.000,00;

due componenti - euro 14.900,00;

tre componenti - euro 17.000,00;

per ogni componente in più aggiungere euro 3.000,00.

(Omissis).

03A04102

COMUNE DI PRAMOLLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pramollo (provincia di Torino) ha adottato il 6 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Di determinare, per l'anno 2003, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali 6 per mille;

b) aliquota relativa alle aree fabbricabili 6 per mille;

c) aliquota ordinaria 7 per mille.

Di proporre al consiglio comunale di stabilire in euro 103,29 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A04103

COMUNE DI RIVIGNANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rivignano (provincia di Udine) ha adottato il 5 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

2) Di confermare per l'anno 2003 le medesime aliquote e detrazioni relative all'I.C.I., fissate per il precedente esercizio e precisamente:

aliquota I.C.I. da applicare alla 1ª casa di abitazione 4,5 per mille;

aliquota I.C.I. da applicare alle aree fabbricabili 6 per mille;

aliquota da applicare ai terreni agricoli 5,5 per mille;

aliquota del 2 per mille per i proprietari degli immobili dichiarati inagibili o inabitabili che eseguano interventi di recupero degli edifici si sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997;

aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione in zona B1 non occupati e non locati, per i quali viene prevista l'aliquota del 7 per mille (per gli stessi non è applicabile la riduzione del 50% per inagibilità o inabitabilità);

si conferma, inoltre, la riduzione del 50% per gli immobili inagibili ed inabitabili, con l'esclusione sopraindicata;

detrazione da applicare alla prima casa nella misura prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, € 104,00.

mantenimento dell'elevazione della detrazione nei confronti dell'abitazione principale per alcune particolari categorie di contribuenti, già individuate con delibera di codice civile n. 15 in data 30 gennaio 1996, a € 155,00, e con la seguente revisione del limiti di reddito: titolari di pensione con reddito inferiore a € 7.800,00 e comunque con reddito imponibile del nucleo familiare inferiore a € 19.000,00.

(Omissis).

03A04104

COMUNE DI SENAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Senago (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 così di seguito diversificata:

aliquota ordinaria 5,7 per mille;

aliquota alloggi locati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998 4,0 per mille;

aliquota alloggi non locati 7,0 per mille;

aliquota fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di anni uno aliquota 4,0 per mille.

Il contribuente per poter usufruire di questa aliquota agevolata dovrà presentare entro il 18 aprile 2003, richiesta motivata che ne comprovi l'effettivo diritto.

Tale richiesta, previa istruttoria dei competenti uffici comunali, sarà esaminata da un'apposita commissione tecnica per il relativo parere. Il responsabile I.C.I., rilascerà la relativa autorizzazione, se dovuta, o l'eventuale diniego motivato entro quindici giorni dalla ricezione delle domande.

2) di estendere la detrazione di euro 103,29 alle seguenti categorie:

alle abitazioni dei custodi, così come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile;

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata;

alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. L'autocertificazione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla avvenuta concessione;

3) di aumentare la detrazione per l'abitazione principale relativa all'imposta comunale per l'anno 2003 da euro 103,29 a euro 154,94 qualora ricorrano congiuntamente le quattro sotto indicate condizioni:

a) appartenenza ad una delle seguenti categorie:

portatori di handicap;

titolari di pensione;

lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, disoccupati;

nuclei familiari monoreddito;

contribuenti iscritti nell'albo degli indigenti.

b) reddito dell'intero nucleo familiare relativo all'anno 2002 non superiore a:

euro 7.746,85 per un nucleo familiare composto da una persona;

euro 11.878,51 per un nucleo familiare composto da due persone più euro 1.032,91 per ogni altro familiare a carico;

c) di essere proprietario di una unità abitativa classificata in:

A2 limitatamente alle classi 1 e 2;

A3, A4, A5, A6;

A7 limitatamente alle classi 1 e 2 oltre box e cantine e/o altre pertinenze.

Il contribuente per poter usufruire della maggiore detrazione dovrà presentare entro il 18 aprile 2003 la richiesta corredata dalla documentazione che comprovi l'effettivo diritto. Tale richiesta sarà esaminata da una apposita commissione tecnica che esprimerà il parere per il rilascio della relativa autorizzazione, se dovuta, o il relativo diniego motivato entro quindici giorni dal ricevimento delle domande.

4) Di ridurre l'imposta del 30% del suo ammontare a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ai sensi dell'art. 8, commi 3-4 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni.

(Omissis).

03A04105

COMUNE DI SONDRIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sondrio ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Avvertenza:

La presente deliberazione integra quella già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale n. 30 del 6 febbraio 2003, pagina 62, seconda colonna.*

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 2003, la detrazione I.C.I. spettante per l'abitazione principale - ad € 154,94 - *(Omissis)*, giusta quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 122, di conversione del decreto-legge n. 50/1997;

2) di stabilire che i contribuenti interessati, per avere diritto alla detrazione di cui sopra, devono presentare o spedire con raccomandata - entro il prossimo mese di giugno - al servizio tributi del comune, apposita richiesta redatta nella forma dell'autocertificazione (ai sensi dell'art. 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificato dall'art. 3, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall'art. 1, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403), contenente:

cognome, nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

l'ammontare del reddito lordo percepito dal nucleo familiare nell'anno 2002;

il possesso dei requisiti previsti dai punti 1) e 3);

3) di autorizzare i contribuenti che hanno tempestivamente inviato o presentato la richiesta di cui sub 2), a tener conto della maggiore detrazione loro spettante in sede di pagamento delle rate ICI/2003, nell'intesa che il comune si riserva:

di chiedere la presentazione di eventuale documentazione integrativa a comprova di quanto autocertificato dagli interessati;

di segnalare all'autorità giudiziaria le eventuali dichiarazioni infedeli;

di applicare le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

03A04106

COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Spezzano della Sila (provincia di Cosenza) ha adottato il 27 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Di confermare, per l'anno 2003, la seguente articolazione delle aliquote I.C.I. nonché la detrazione per l'abilitazione principale:

1. Aliquota al 6,50 per mille da applicare sul valore dei seguenti immobili:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali dai soggetti passivi persone fisiche e dai soci di cooperative a proprietà indivisa;

b) immobili concessi in uso gratuito da genitori a figli o viceversa, coniugati, vedovi o legalmente separati residenti nel territorio comunale e da questi adibita ad abitazione principale;

2. Aliquota al 7 per mille da applicare sul valore dei seguenti immobili:

a) immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e dagli altri di cui al punto 1;

b) aree fabbricabili.

Detrazione da applicare per l'anno 2003 sull'abitazione principale:

punto 1, lettera *a)*, € 154,94;

punto 1, lettera *b)*, € 154,94.

(Omissis).

03A04107

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Torbole Casaglia (provincia di Brescia) ha adottato il 21 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di approvare, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per tutte le tipologie di immobili diversi dall'abitazione principale;

2) di approvare, per l'anno 2003, l'aliquota per abitazione principale nella misura del 5 per mille, dando atto che tale aliquota agevolata si estende agli immobili di pertinenza all'abitazione principale;

3) di determinare in € 105,00 = la detrazione per l'abitazione principale, in ragione d'anno, così disposta dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996;

4) di prevedere e determinare per l'anno 2003, un'ulteriore detrazione, rispetto a quella di cui al punto precedente, di € 105,00 = per gli immobili adibiti ad abitazione principale di proprietari con i requisiti di cui all'allegato *A*, ai sensi dell'art. 3, comma 55.3, della legge n. 662/1996;

(Omissis);

6) di considerare abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituzioni di ricovero o sanatori, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti occupata e, ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento, l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti ed affini in linea diretta entro il primo grado, i quali vi abbiano stabilito la propria abitazione principale;

(Omissis);

ALLEGATO *A*

Allo scopo di effettuare interventi di sostegno economico per particolari categorie:

approvare l'ulteriore detrazione per abitazione principale di 105 euro a favore di:

1. Possiede solo la casa in cui abita (oltre ad eventuale pertinenza);

2. La stessa sia di categoria A2-A3-A4-A5-A6;

3. Il valore della rendita catastale della sola abitazione (alla quale l'ufficio preposto farà riferimento) sia inferiore o uguale a € 434 (L. 840.341,18);

4. Il reddito da considerare rientra nel limite ISEE pari a euro 6.713,94 = (Lire 13.000.000 =).

Per beneficiare dell'ulteriore detrazione secondo i criteri di cui sopra deve essere presentata apposita domanda e autocertificazione predisposta dall'ufficio tributi entro e non oltre il 30 novembre 2003.

L'importo non è dovuto se il totale annuo complessivo da versare è inferiore o uguale a 10 euro (L. 19362).

(Omissis).

03A04108

COMUNE DI TORRECUSO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Torrecuso (provincia di Benevento) ha adottato il 24 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di approvare, per l'anno d'imposta 2003, le seguenti aliquote e norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune:

a) aliquota ordinaria per le aree edificabili e tutti gli immobili ivi comprese le unità immobiliari, non possedute a titolo di abitazioni principali: 6,5 per mille;

b) aliquota ridotta per i soggetti passivi, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,75 per mille;

c) aliquota agevolata per le unità immobiliari possedute dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/9, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 0,00 per mille;

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

3. di stabilire che l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

(Omissis).

5. di dare atto che i terreni agricoli del comune di Torrecuso godono dell'esenzione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come ribadito dalla circolare 14 giugno 1993, n. 9, del Ministero delle finanze;

(Omissis).

03A04109

COMUNE DI TROMELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tromello (provincia di Pavia) ha adottato il 4 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) aliquota ridotta al 4,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, per queste ultime, limitatamente alle sole categorie C2 (depositi), C6 (autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte) per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione;

b) aliquota ridotta al 4,5 per mille per gli immobili assimilati all'abitazione principale del soggetto passivo I.C.I., in quanto concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli);

c) aliquota ridotta al 4 per mille per gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che gli stessi non risultino locati;

d) aliquota del 6 per mille per le aree edilicabili;

e) aliquota ordinaria al 6,5 per mille da applicare a tutte le tipologie di immobili che non rientrano nella previsione dei punti precedenti *a)*, *b)*, *c)*, *e)*;

f) aliquota agevolata dell'l per mille a favore di proprietari che eseguano interventi rivolti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. di dare atto che la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è stabilita per l'anno 2003 nella misura di € 105,00 indistintamente per tutti;

3. di stabilire che i contribuenti in possesso dei requisiti di cui ai punti *e)* e *g)* della presente delibera devono presentare apposita autocertificazione comprovante la sussistenza di tali condizioni entro il 30 giugno 2003 (acconto) ovvero, se il presupposto di imposta si è verificato successivamente, entro il 20 dicembre 2003 (saldo);

(Omissis).

03A04110

COMUNE DI TUFO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tufo (provincia di Avellino) ha adottato il 24 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di modificare, per il periodo di imposta 2003, l'aliquota I.C.I. ordinaria e unica, dal 6 per mille al 6,5 per mille;

di confermare la detrazione per abitazione principale di € 118,80 (L. 230.000);

(Omissis).

03A04111

COMUNE DI VALLINFREDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vallinfreda (provincia di Roma) ha adottato il 22 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

abitazione principale del soggetto d'imposta: aliquota 5,5 per mille;

altri fabbricati: aliquota 6 per mille;

applicazione della aliquota nella misura del 4,5 per mille per anziani di età superiore a 65 anni singoli o coniugati, aventi in proprietà la sola abitazione principale ed un reddito familiare annuo lordo non superiore a 6.197,48 se singoli, e non superiore a € 10.329,14 se coniugati:

deduzione su abitazione principale: € 103,29;

riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni.

È considerata abitazione principale:

a) unità immobiliare utilizzata dal soggetto passivo d'imposta;

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

(Omissis).

03A04112

COMUNE DI VERCEIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Verceia (provincia di Sondrio) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di adeguare l'aliquota I.C.I. in vigore come di seguito specificato a valere dall'anno 2003:

abitazione principale: aliquota del 4 per mille, detrazione abitazione principale € 103;

abitazione diverse dall'abitazione principale ed altri immobili: aliquota del 5 per mille;

immobili di natura ricettiva: aliquota del 6 per mille;

immobili di natura produttiva (opifici): aliquota del 7 per mille.

(Omissis).

03A04113

COMUNE DI VEROLI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Veroli (provincia di Frosinone) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

8. di confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili così come applicate per l'anno 2002 qui di seguito indicate:

aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali;

aliquota del 6,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

9. di confermare in € 103,29 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

10. di prevedere le agevolazioni relative alle pertinenze delle abitazioni principali come segue:

agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, ex art. 59, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 446/1997, si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, quali esemplificativamente e non limitatamente, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti a condizione che vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo della pertinenza avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;

è considerata abitazione principale per espressa previsione legislativa l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente, ai sensi del secondo comma dell'art. 43 del codice civile; l'unità immobiliare appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale come sopra indicato, del socio assegnatario; l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; l'unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:

f) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che trasferisce la residenza presso un istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

g) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale, ai sensi del citato comma secondo dell'art. 43 del codice civile;

h) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

i) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE competente regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione all'UTE competente;

j) l'abitazione di un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai componenti il nucleo familiare dello stesso, secondo le risultanze anagrafiche.

il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta e/o detrazione d'imposta relative all'abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva e/o autocertificazione.

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo di età superiore ad anni 60, disabile al 100% che gode altresì dell'accompagno è elevata ad € 180,00.

La condizione di disabile al 100% con diritto all'accompagno deve essere dimostrata e comunicata con idonea certificazione della A.S.L. da produrre unitamente al versamento in acconto dell'anno di riferimento.

(Omissis).

03A04114

COMUNE DI VIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Viano (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

5,75 per mille:

abitazioni principali e relative pertinenze;

abitazioni secondarie e relative pertinenze, utilizzate da figli, genitori, fratelli e relativi coniugi, che risultano ivi residenti;

7 per mille:

abitazioni secondarie e relative pertinenze prive di regolare contratto di locazione;

aree edificabili;

6,5 per mille:

aliquota ordinaria;

2. di determinare la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 103,29, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

03A04115

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Villar Focchiardo (provincia di Torino) ha adottato il 3 dicembre 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

2) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, secondo i termini seguenti:

a) di confermare, nella misura del sei per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

b) di confermare, in € 103,29, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996;

03A04116

COMUNE DI VILLARBOIT

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Villarboit (provincia di Vercelli) ha adottato il 4 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di stabilire che, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. è confermata al 4,5 per mille con detrazione di € 103,29 per l'abitazione principale.

03A04117

COMUNE DI VOLANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Volano (provincia di Trento) ha adottato il 29 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. Di determinare, *(Omissis),* nel 5 per mille, l'aliquota generale valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2003.

2. Di determinare, *(Omissis),* nel 4,7 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2003 alle abitazioni principali dei contribuenti ed alle fattispecie ad esse assimilate ai sensi del vigente regolamento comunale I.C.I.

3. Di determinare, nel 7 per mille, l'aliquota valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2003 relativamente agli immobili destinati alla locazione ma non locati o non concessi in comodato.

4. Di determinare, in € 132,00, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e della sua famiglia.

03A04118

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Zibido San Giacomo (provincia di Milano) ha adottato il 10 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003, sarà applicata in questo comune con le seguenti aliquote differenziate in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e/o integrazioni:

Aliquota di ordinaria applicazione 6,75 per mille;

Aliquota ridotta al 5 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale o locate comprese pertinenze come definite dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

03A04119

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501089/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77